

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3613 e 3614-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE VIII**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (n. 3613)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (n. 3614)

ALLEGATO 3-II

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale*

PARTE VIII

**Emendamenti accantonati e di nuova presentazione
esaminati nelle sedute del 3 e 4 novembre 2005**

INDICE DELLE PARTI

PARTE	I	–	Dall'articolo 1 all'articolo 23
PARTE	II	–	Dall'articolo 24 all'articolo 36
PARTE	III	–	Dall'articolo 37 all'articolo 44
PARTE	IV	–	Dall'articolo 45 all'articolo 53
PARTE	V	–	Dall'articolo 54 all'articolo 59
PARTE	VI	–	Dall'articolo 60 all'articolo 63
PARTE	VII	–	Dall'articolo 64 all'articolo 68
PARTE	VIII	–	Emendamenti accantonati e di nuova presentazione

INDICE

Disegno di legge n. 3613

- articolo 1	Pag.	7
- articolo 3	»	9
- articolo 4	»	10
- articolo 5	»	30
- articolo 6	»	34
- articolo 9	»	36
- articolo 13	»	37
- articolo 14	»	38
- articolo 15	»	39
- articolo 16	»	41
- articolo 17	»	42
- articolo 20	»	45
- articolo 21	»	47
- articolo 22	»	55
- articolo 23	»	106
- articolo 28	»	123
- articolo 29	»	126
- articolo 30	»	127
- articolo 31	»	129
- articolo 32	»	131
- articolo 33	»	132
- articolo 34	»	136
- articolo 35	»	140
- articolo 36	»	147
- articolo 38	»	160
- articolo 39	»	161
- articolo 40	»	182
- articolo 41	»	186
- articolo 42	»	189
- articolo 43	»	193
- articolo 44	»	194
- articolo 45	»	196
- articolo 46	»	197

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- articolo 47	<i>Pag.</i> 201
- articolo 49	» 209
- articolo 50	» 210
- articolo 53	» 214
- articolo 54	» 219
- articolo 55	» 220
- articolo 56	» 223
- articolo 57	» 231
- articolo 58	» 238
- articolo 59	» 246
- articolo 60	» 248
- articolo 63	» 261
- articolo 64	» 287
- articolo 66	» 292

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613**Art. 1.****1.0.1/1**

MORANDO

Respinto

All'emendamento 1.0.1, comma 1, sostituire le parole da: «maggiore» fino a: «Parlamento» con le altre: «più puntuale e costante analisi degli andamenti di finanza pubblica».

1.0.1/2

MICHELINI

Respinto

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, aggiungere, in fine: «e previdenziali».

1.0.1

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento e di assicurare modalità costanti e tempestive di rilevazione, è istituita, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una Alta Commissione di monitoraggio e verifica sugli andamenti della finanza pubblica composta da componenti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e, infine, degli Enti territoriali.

2. L'Alta Commissione procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche; avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare costantemente, in coerenza con la necessità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, la corrispondenza tra l'andamento degli indicatori finanziari indicati nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, nonché negli altri documenti di bilancio pubblico dello Stato, e le rispettive indicazioni recepite nelle leggi dello Stato e nelle risoluzioni parlamentari corrispondenti. L'Alta Commissione con i suoi componenti effettivi, riferisce periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari e, in ogni caso, quando individui o preveda significativi scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica indicati per l'anno in corso o per i successivi, provvede a dare immediata comunicazione al Parlamento, al Ministro dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

3. L'Alta Commissione potrà, inoltre, senza oneri finanziari aggiuntivi, avvalersi degli Istituti pubblici di ricerca e di studio, in campo economico e finanziario, nonché della collaborazione degli organismi internazionali al cui finanziamento l'Italia partecipa, in via ordinaria».

Art. 3.**3.26**

MORO, FRANCO Paolo, BOLDI, AGONI

Respinto*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per l'anno finanziario 2006 gli stanziamenti relativi all'8 per mille a diretta gestione statale sono incrementati di euro 80 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alla voce: (legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - U.P.B. 9.1.1.0 - Paesi in via di sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 80.000;

2007: - 80.000;

2008: - 80.000.

Art. 4.**4.1000 (testo 2)/1**

MARITATI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 4.1000, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare di appalto» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della direttiva ministeriale 14 aprile 2000 in materia di principi comuni e di standard qualitativi per il trattamento delle persone ospitate nei Centri di Permanenza Temporanea di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

4.1000 (testo 2)/2

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 16», aggiungere in fine le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato».

4.1000 (testo 2)/3

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 20», sopprimere il comma 1-ter.

4.1000 (testo 2)/4

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 21», sub comma 13-bis, sostituire le parole da: «e applicazione dei risultati» fino a: «1,5 milioni di euro», con le seguenti: «è autorizzata l'ulteriore spesa di 4,5 milioni di euro».

4.1000 (testo 2)/5

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 4.1000, al capoverso: «All'articolo 21», sub comma 13-quater, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «2,5 milioni di euro» e «5 milioni di euro» rispettivamente con le seguenti: «1,25 milioni di euro» e «2,5 milioni di euro».

Consequentemente, aggiungere in fine, i seguenti commi:

«13-quinquies. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di mobilità e di stazionamento dei container merci nei porti di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di scambio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato un contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2006 e 5 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 13-sexies.

13-sexies. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nei porti di cui al comma 1, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai crescenti flussi di traffico di merci;

b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità nei porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine delle aree di deposito delle merci;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali, con particolare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso di merci per via mare e tramite le ferrovie.

13-septies. Con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 13-quinquies».

4.1000 (testo 2)/6

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS, LEGNINI

Respinto

All'emendamento 4.1000, sopprimere il capoverso «All'articolo 22».

4.1000 (testo 2)/7

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Ritirato

All'emendamento 4.1000, dopo il capoverso «All'articolo 31», inserire il seguente:

«Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

"Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera:

f) dell'esecuzione di vendemmia di breve durata o a carattere sal-tuario prestata da studenti e pensionati"».

4.1000 (testo 2)/8

CADDEO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, DETTORI, DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 36», dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-bis.1. Le stesse disposizioni di cui al comma 5-bis sono estese ai lavoratori dell'industria mineraria della regione Sardegna».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.300;

2007: - 1.300;

2008: - 1.300.

4.1000 (testo 2)/9

BONFIETTI, CADDEO, DETTORI, DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 36», al comma 5-ter, dopo le parole: «occorso ad Ustica il 27 giugno 1980», inserire le seguenti: «nonché ai familiari e ai superstiti delle vittime della cosiddetta banda della Uno bianca».

4.1000 (testo 2)/10

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, CADDEO

Respinto

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 45», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno finanziario 2006 una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche è destinata a scopi di sostegno del volontariato e della ricerca scientifica nei settori della sanità, delle scienze umane, tecnologiche e sociali gestiti da istituzioni pubbliche, fondazioni e enti morali, nonché ad attività sociali del comune di residenza, in base alle scelte espresse dal contribuente».

4.1000 (testo 2)/11

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, COVIELLO, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, CADDEO

Respinto

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 45», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dal comune di residenza del contribuente» con le seguenti: «nei comuni ubicati nelle aree obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999».

4.1000 (testo 2)/12

PASSIGLI, FRANCO Vittoria, CADDEO

Respinto

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 45», al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) attività culturali previste dal Fondo Unico dello Spettacolo e restauro di opere d'arte danneggiate da calamità naturali».

4.1000 (testo 2)/13

DE PETRIS, MORANDO, GIARETTA, DI GIROLAMO, RIPAMONTI, CARELLA, BAIO
DOSSI, DETTORI

Respinto

All'emendamento 4.1000, al capoverso «All'articolo 56», comma 3-octies, dopo le parole: «adempimenti comunitari (UVAC)», aggiungere le seguenti: «negli Istituti zooprofilattici».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

4.1000 (testo 2)/14

MORANDO, GIARETTA, DE PETRIS, TONINI, BOCO

Respinto

All'emendamento 4.1000, al capoverso «Alla Tabella C», sostituire la cifra: «56,1», con la seguente: «156,1», la cifra: «70,3», con la seguente: «170,3», e la cifra: «76», con la seguente: «176».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 100.000;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.

4.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente

comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto».

Conseguentemente:

all'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

3-ter. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia.

3-quater. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010».

Conseguentemente:

all'articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 43, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati", aggiungere le seguenti: "ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia n. 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale."».

Conseguentemente:

all'articolo 20, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:

"3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del Piano aggiornato".

1-ter. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

Conseguentemente:

all'articolo 21, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2003, n. 200, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2003, n. 36, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

13-ter. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

13-quater. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito "Accessibilità Fiera di Milano" previsto dalla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, sono autorizzate le seguenti spese a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008, nonché a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente:

all'articolo 22, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva l'applicazione dei commi 2 e 13 in materia di proprietà delle reti".

11-ter. Al comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "che è incredibile" sono sostituite dalle seguenti: "o a società a capitale pubblico necessariamente maggioritario i cui soci privati portatori del capitale di minoranza siano scelti con procedure di gara ad evidenza pubblica".

11-quater. All'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "suddetta" è sostituita dalle seguenti: "a capitale interamente pubblico"».

Conseguentemente:

all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, dopo le parole: «Forze Armate», inserire il periodo seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale»;

b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello";

b) all'articolo 11, comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello"».

Conseguentemente:

all'articolo 35, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"d) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro – esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle politiche sociali";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1 lettera d) le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

7-ter. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1».

Conseguentemente:

all'articolo 36, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

5-ter. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.»

Conseguentemente:

all'articolo 38, comma 2, lettera c), alla fine della lettera, dopo le parole: «tempi stabiliti» aggiungere le seguenti: «, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;».

Conseguentemente:

all'articolo 39, dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. Per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dall'articolo 38 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'Intesa Stato-Regioni del 23 maggio 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a dieci unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008 uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Conseguentemente:

all'articolo 45, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito

delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;

c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente».

Conseguentemente:

all'articolo 46, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "del presente testo unico" è inserito il seguente periodo: "Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi";

c) all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis della legge n. 80 del 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge";

d) all'articolo 28, comma 2, le parole: "a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma, del titolo 1";

e) all'articolo 52, comma 2, le parole: "di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al precedente e al presente comma";

f) all'articolo 55, comma 1, sono eliminate le parole: "38, primo e secondo comma,"».

Conseguentemente:

all'articolo 53, comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione».

Conseguentemente:

all'articolo 56, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono sostituite le parole: "fino a non oltre tre anni dalla stessa data" con le seguenti: "fino a non oltre cinque anni dalla stessa data".

3-ter. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese", sono aggiunte le seguenti: "nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia".

3-quater. Al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte alla fine del comma le seguenti parole: "nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia".

3-quinquies. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 95, primo comma, primo periodo, dopo le parole: "da cooperative" sono inserite le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall'articolo 31";

b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione".

3-*sexies*. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 39. - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è fissato fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

a) supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (audiocassette, videocassette, CD, DVD e altri supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

b) memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o trasferibili, quali *flash memory*, USB Flash e analoghe, ad eccezione di quelle residenti in apparecchi polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

c) apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digitale, audio o video, ad eccezione di quelli polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore."

3-*septies*. La limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 28, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532 e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202.

3-*octies*. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), negli uffici veterinari adempimenti comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti modificazioni: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 54.600;
2007: - 68.800;
2008: - 74.500.

4.1000 (v. testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto».

Conseguentemente:

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

3-ter. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia.

3-quater. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010».

Conseguentemente:

All'articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 43, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati", aggiungere le seguenti: ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della Regione Lombardia numero 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale.».

Conseguentemente:

All'articolo 20, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito del seguente:

"Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. Le regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del Piano aggiornato".

1-ter. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

Conseguentemente:

All'articolo 21, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, nonché per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per ciascuna delle tre destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

13-ter. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

13-quarar. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito "Accessibilità Fiera di Milano" previsto dalla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, sono autorizzate le seguenti spese a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008, nonché a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

All'articolo 22, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva l'applicazione dei commi 2 e 13 in materia di proprietà delle reti".

11-ter. Al comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "che è incredibile" sono sostituite dalle seguenti: "o a società a capitale pubblico necessariamente maggioritario i cui soci privati portatori del capitale di minoranza siano scelti con procedure di gara ad evidenza pubblica".

11-quater. All'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "suddetta" è sostituita dalle seguenti: "a capitale interamente pubblico"».

Conseguentemente:

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, dopo le parole: «Forze Armate», inserire il periodo seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale»;

b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

‘a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello’;

b) all'articolo 11, comma 1, il numero 1) è sostituito dal seguente:

‘1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione od in città sede di Corte di appello’”»;

Conseguentemente:

All'articolo 35, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"d) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro – esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province, anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla com-

missione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle politiche sociali";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nel solo caso di cui al comma 1 lettera *d*) le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

7-*ter*. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1.»

Conseguentemente:

All'articolo 36, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

5-*ter*. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.»

Conseguentemente:

All'articolo 38, comma 2, lettera c), alla fine della lettera, dopo le parole: «tempi stabiliti» aggiungere le seguenti: «, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;».

Conseguentemente:

All'articolo 39, dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-*bis*. Per consentire all' Agenzia per i servizi sanitari regionali di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dall'articolo 38 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, non-

ché ai compiti fissati dall' articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'Intesa Stato-Regioni del 23 maggio 2005, il Ministro della salute può disporre presso l' Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a dieci unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell' Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008 uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Conseguentemente:

All'articolo 45, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è: destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall' articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;

c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente».

Conseguentemente:

All'articolo 46, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all' articolo 1, dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma: "Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l' importo corrispondente al trattamento minimo";

b) all' articolo 5, comma 1, dopo le parole: "del presente testo unico" è inserito il seguente periodo: "Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi";

c) all' articolo 5, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente comma: "Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui

all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui articolo 13-*bis* della legge n. 80 del 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge";

d) all'articolo 28, comma 2, le parole: "a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma, del titolo 1";

e) all'articolo 52, comma 2, le parole: "di cui al presente comma" sono sostituite con le seguenti: "di cui al precedente e al presente comma";

f) all'articolo 55, comma 1, sono eliminate le parole: "38, primo e secondo comma",».

Conseguentemente:

All'articolo 53, comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis*) Al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli Istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione».

Conseguentemente:

All'articolo 56, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono sostituite le parole: "fino a non oltre tre anni dalla stessa data" con le seguenti: "fino a non oltre cinque anni dalla stessa data".

3-*ter*. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese", sono aggiunte

le seguenti: "nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia".

3-quater. Al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte alla fine del comma le seguenti parole: "nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia".

3-quinquies. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 95, primo comma, primo periodo, dopo le parole: "da cooperative" sono inserite le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall'articolo 31";

b) all'articolo 95, primo comma, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione";

3-sexies. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 39. - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è fissato fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

a) supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (audio cassette, videocassette, CD, DVD e altri supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

b) memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o trasferibili, quali flash memory, USB Flash e analoghe, ad eccezione di quelle residenti in apparecchi polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

c) apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digitale, audio o video, ad eccezione di quelli polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore."

3-septies. La limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 28, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532 e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202.

3-octies. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli inca-

richi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), negli uffici veterinari adempimenti comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: «Ministero degli affari esteri» apportare le seguenti modificazioni: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modificazioni:

2006: 56,1;

2007: 70,3;

2008: 76.

4.0.1

PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza)

1. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto».

Art. 5.**5.2**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, elenco 3, sopprimere la voce: «3.1.2.8. – Ferrovie dello Stato» e i relativi importi.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.3

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, elenco 3, alla voce: «3.1.2.8. – Ferrovie dello Stato» apportare le seguenti variazioni:

2006: + 569.975;
2007: + 613.975;
2008: + 798.065.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.4

CICOLANI

Respinto

All'elenco 3 allegato voce Ministero dell'Economia e delle Finanze all'UPB 3.1.2.45 – ANAS – decreto legge n. 138 del 2002, articolo 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS spa, apportare la seguente variazione:

2006: + 1.600 milioni di euro;

all'UPB 3.1.2.8 – FFSS – legge n. 740 del 1969, articolo 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA (capitolo 1541 – somma da corrispondere alle Ferrovie

dello Stato in relazione agli obblighi di esercizio), *apportare la seguente variazione:*

2006: + 500 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 1.

Alla tabella D apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'economia e delle finanze UPB 3.2.3.15 – FFSS – capitolo 7122 (legge n. 662 del 1996: misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo 2, comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa):

2006: + 500 milioni di euro.

Alla tabella E sopprimere la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze UPB 3.2.3.48 – ANAS – capitolo 7372 (decreto legge n. 138 del 2002, articolo 7: apporto al capitale sociale dell'ANAS spa):

2006: – 100 mln di euro.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti ANAS spa)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è abrogato;

b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al";

c) al comma 1-quinquies, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";

d) al comma 3, lettera d), la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell'attuazione della lettera d-ter)";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

"d-bis) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la

determinazione del corrispettivo di concessione, che andrà a compensazione delle risorse di cui alla lettera c); a tal fine ANAS spa può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valore di mercato;

d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera *d-bis*), devono risultare non superiori ai trasferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi".

2. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma precedente, per il solo anno 2006 l'ANAS riversa all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 3.000 milioni di euro.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

5.5

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, elenco 3, sopprimere la voce: «3.1.2.45 - ANAS» e i relativi importi.

Consequentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.6

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, elenco 3, alla voce: «3.1.2.45 - ANAS», sostituire gli stanziamenti ivi previsti, con i seguenti:

2006:	+ 462.000;
2007:	+ 485.950;
2008:	+ 532.140.

Consequentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.22

PEDRAZZINI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI

Respinto

All'elenco 3 di cui all'articolo 5, Ministero delle comunicazioni, upb 4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - alla voce: «legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecnologica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia», apportare le seguenti modificazioni:

2006: + 300.000;

2007: + 300.000;

2008: + 290.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 300.000;

2007: - 300.000;

2008: - 290.000.

Art. 6.**6.0.1**

GRILLO, CICOLANI, MENARDI, PEDRAZZINI, PELLEGRINO, PESSINA

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti l'ANAS Spa)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-*bis* è abrogato;

b) al comma 1-*quater*, primo periodo, le parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-*bis* e del" sono sostituite dalla seguente: "al";

c) al comma 1-*quinquies*, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";

d) al comma 3, lettera d), la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell'attuazione della lettera d-ter)";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

"d-bis) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione del corrispettivo di concessione, che andrà a compensazione delle risorse di cui alla lettera c); a tal fine ANAS spa può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valore di mercato;

d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera d-bis), devono risultare non superiori ai tra-

sferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 9.**9.0.2**

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tariffazione dei servizi e uscita dalla tesoreria unica delle camere di commercio)

1. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia.

3. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad essa collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni da 2006 al 2010».

Art. 13.**13.8**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere il seguente periodo: «La riduzione di cui al primo periodo del presente comma non si applica alle indennità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) il cui ammontare lordo mensile sia inferiore a 2.500 euro».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della salute:

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

Art. 14.**14.23**

FERRARA, CANTONI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. È previsto un ulteriore stanziamento, a titolo definitivo, in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) pari a 4.937 milioni per l'anno 2006 e 4.955 milioni per l'anno 2007, e in favore della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, pari a 405 milioni per l'anno 2006 e a 406 milioni per l'anno 2007.

4-ter. Per il biennio 2006-2007 il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica ed il gas è adeguato in misura tale da non essere inferiore al quattro per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560), *apportare la seguente modifica:*

2006: + 4.937;
2007: + 4.955.

Alla rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: *Le n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:* - art. 13: *Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990), apportare la seguente modifica:*

2006: + 405;
2007: + 406.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, nella tabella C richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), *apportare la seguente modifica:*

2006: - 5.342;
2007: - 5.361.

Art. 15.**15.1**

VITALI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Respinto*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. L’Agenzia del territorio fornisce senza oneri, tramite supporti informatici e telematici, ai Comuni ed alle Regioni, Province ed agli altri enti pubblici interessati, a fini istituzionali di lotta all’evasione fiscale e di governo del territorio, copia aggiornata dei propri archivi alfanumerici e cartografici relativi alle proprietà, ai terreni ed agli immobili. Le modalità di fornitura sono stabilite entro 60 giorni, previo parere positivo della Conferenza unificata, con decreto del Direttore generale dell’Agenzia del Territorio sulla base delle esperienze già realizzate con i progetti del Piano *e-governement* nazionale».

15.0.4

FERRARA, BOSCATTO

Respinto*Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.**

(Riassegnazioni di entrate relative ai contributi unificati per procedimenti giurisdizionali amministrativi)

1. All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall’articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto è di euro 250.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

2. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, la parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento con testuale del contributo unificato secondo gli importi di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 13 e deve rendere apposita dichiarazione in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione".

3. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Gli uffici dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato preposti alla ricezione dei ricorsi verificano l'esistenza della dichiarazione di parte in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione, della ricevuta del versamento e se la somma pagata corrisponde a quella dovuta. Se manca la dichiarazione, il contributo è dovuto in ogni caso nella misura di euro 500. In caso di dichiarazione di esenzione, l'ufficio verifica la fondatezza della dichiarazione resa dalla parte".

4. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica, a cura dell'Agenzia delle entrate, la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. La parte e il difensore rispondono in solido del pagamento".

5. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - 1. Gli importi e gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, commi da 1 a 6, e di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, sono adeguati ogni due anni, in relazione alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel biennio precedente, rispettivamente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti: "e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

Art. 16.**16.30 (testo 2)**

PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO, CHINCARINI, PEDRAZZINI, BOLDI, AGONI

Respinto

All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, numero 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati», aggiungere le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purchè concessionati prima del 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della Regione Lombardia numero 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».

Art. 17.**17.13**

GRILLOTTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito nella legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

17.0.12 (testo 2)

MANFREDI, NOCCO, FERRARA, CURTO, SPECCHIA, FORCIERI, IZZO

Accolto

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sviluppo dell'industria per la difesa)

1. Sono autorizzati contributi quindicennali di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 30.000.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: + 30.000;

2008: - 105.000.

Alla tabella E, voce Ministero delle attività produttive, gli importi relativi all'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 35 del 2005,

articolo 6-bis, comma 1 (Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa), sono così sostituiti:

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - Art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485):

2006: - 100.000;

2007: - 170.000.

17.0.13 (testo 2)

FORCIERI, MORANDO, CADDEO, FERRARA, CURTO

Accolto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sviluppo dell'industria per la difesa)

1. Sono autorizzati contributi quindicennali di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 30.000.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: + 30.000;

2008: - 105.000.

Alla tabella E, voce Ministero delle attività produttive, gli importi relativi all'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 35 del 2005, articolo 6-bis, comma 1 (Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa), sono così sostituiti:

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - Art.

6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485):

2006: - 100.000;

2007: - 170.000.

17.0.13 (v. testo 2)

FORCIERI, MORANDO, CADDEO

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sviluppo dell'industria per la difesa)

1. Sono autorizzati contributi di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2021, di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2007 al 2022 e di ulteriori 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2008 al 2023, per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;

2007: - 60.000;

2008: - 135.000.

Art. 20.**20.5**

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI, CICCANTI, IZZO

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «territori colpiti da calamità naturali per i quali» aggiungere le seguenti: «sia intervenuta negli ultimi 10 anni ovvero».

20.6 (testo 2)

LEGNINI, CADDEO, MORANDO, RIPAMONTI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «nei territori colpiti da calamità naturali per i quali» inserire le seguenti: «sia intervenuta negli ultimi 10 anni ovvero».

20.0.4 (testo 2)

CICCANTI, MONTI

Respinto

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per il sostegno delle attività della lega del filo d'oro è autorizzata la concessione di un contributo di 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (UPB 9.1.1.0).

20.0.4 (v. testo 2)

CICCANTI, MONTI

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. Per il sostegno delle attività della lega del filodoro è autorizzata la concessione di un contributo annuale di 1,5 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (UPB 9.1.1.0).

Art. 21.**21.25****Respinto**

FERRARA, BOSCHETTO, IZZO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella A dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;

2007: - 3.000;

2008: - 3.000.

21.27

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

"*b-bis*) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette ad asili nido e scuole materne privati;"»

Conseguentemente: A totale copertura dell'onere ridurre gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C.

21.31

GRILLOTTI

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente comma:

«14. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003», sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".»

21.32

TAROLLI, CICCANTI, GRILLOTTI

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«14. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".»

21.36

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 luglio 2006».

21.40

CANTONI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta, alla fine, la seguente lettera:

"i) alla revisione degli estimi e del classamento".

All'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: "nonché alla revisione degli estimi e del classamento,"».

21.44

FERRARA, NOVI

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per assicurare lo sviluppo equilibrato e razionale del territorio, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate e con accentuati processi migratori in atto, nonché per la valorizzazione delle risorse ambientali del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 28 dicembre 2002, n. 282 è autorizzato il contributo annuo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: legge finanziaria n. 289 del 2002 - art. 61 comma 1 - Fondo per le aree sotto utilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) - 4.2.3.27 aree sotto utilizzate cap. 7576, apportare le seguenti variazioni:

2006:	- 2.000;
2007:	- 2.000;
2008:	- 2.000.

21.0.1

FERRARA, GENTILE

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riassegnazioni di entrate relative ai contributi unificati)

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato il contributo dovuto è fissato annualmente, con decreto, da adattarsi entro il 1° marzo, del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura fissa che si approssimi alla media fra l'importo massimo e l'importo minimo del contributo unificato di cui al comma 1

e tale da assicurare un gettito idoneo a contribuire, con forme di autofinanziamento, al funzionamento del sistema della giustizia amministrativa.

6-ter. Il contributo di cui al comma *6-bis* è dovuto per intero per i processi amministrativi di cognizione ordinaria e per la metà per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi di cui all'articolo *21-bis* della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza.

6-quater. Il gettito del contributo unificato per i processi amministrativi, nella parte eccedente quello versato per gli stessi processi nell'anno 2005, è versato d'ora in avanti, al Bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

2. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"*3-bis.* Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, la parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato secondo gli importi di cui al comma *6-bis* dell'articolo 13 e deve rendere apposita dichiarazione in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione".

3. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"*2-bis.* Gli uffici dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato preposti alla ricezione dei ricorsi verificano l'esistenza della dichiarazione di parte in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione, della ricevuta del versamento e se la somma pagata corrisponde a quella dovuta. Se manca la dichiarazione, il contributo è dovuto in ogni caso secondo gli importi indicati al comma *6-bis* dell'articolo 13. In caso di dichiarazione di esenzione, l'ufficio verifica la fondatezza della dichiarazione resa dalla parte".

4. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"*1-bis.* Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica, a cura dell' Agenzia delle entrate, la sanzione di cui all'articolo 71 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. La parte e il difensore rispondono in solido del pagamento".

5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti: "e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese

riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

6. All'articolo 13, comma 1, lettera *d*) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 la parola "amministrativi" è soppressa».

21.0.7

FERRARA, FALCIER

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 e *2-bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono obbligati a partire dal 1° gennaio 2006, ad effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato».

21.0.16

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

"1. Per assicurare la regolare corresponsione al personale insegnante della scuola a carattere statale delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle pensioni risultanti dall'applicazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è autorizzata la spesa annua di 11 milioni di euro.

2. Per ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni interessate a prevenire l'insorgere del contenzioso, il personale interessato alle misure di mobilità coattiva conseguente alla ripartizione della dotazione organica tra le province interessate all'attuazione delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 147, 148 può rinunciare alle relative provvidenze economiche conseguendo il diritto ai trattamenti previdenziali di anzianità al conseguimento

mento di una anzianità contributiva ed anagrafica ridotta di cinque anni rispetto ai limiti di legge vigenti"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Per i soggetti passivi IRES che svolgono attività di importazione di materie prime o di energia provenienti dall'estero che, nel corso degli ultimi dodici mesi, sono state rivendute a terzi ad un prezzo superiore del 30 per cento rispetto a quello di acquisto, è dovuto un contributo erariale di solidarietà pari al 60 per cento dei ricavi conseguentemente conseguiti, finalizzato a misure compensative in favore dei consumatori finali. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti i termini e le modalità di versamento del predetto contributo, nonché le ulteriori misure occorrenti per l'attuazione del presente comma».

21.0.38

FRANCO PAOLO, PIROVANO, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
- c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
- d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

21.0.39

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
- c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
- d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

21.0.40

MAGNALBÒ

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

Art. 22.**22.1**

GUBERT

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali, e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006 - 2008 stabiliti 'Con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento "anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

Al comma 7, primo periodo sopprimere le parole: «per quanto riguarda le spese di personale».

22.2

VITALI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione, e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedie all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

22.3

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

22.4

MORO, FRANCO Paolo

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «le Province autonome di Trento e Bolzano».

22.5

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,».

22.6

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «le regioni a statuto ordinario».

22.9

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI, GUERZONI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

22.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

22.7

VITALI, VICINI, FASSONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

22.12

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».

22.13

MORO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie aderenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge, mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

22.14

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali, e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

22.15

BORDON, BUDIN, VITALI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le

province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

22.20 (testo 2)

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI, GUERZONI

Respinto

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2006, il saldo finanziario di ciascun comune, comunità montana e provincia, computato ai sensi del comma 3-bis, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2004, incrementato del 4 per cento.

3-bis. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;

d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;

g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato ex articolo 31, comma 12, legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, eliminare il comma 5 e il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.21

VITALI, BRUNALE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il complesso delle spese correnti e in conto capitale per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana determinato ai sensi del comma 4 non può essere superiore alla somma dell'ammontare della spesa corrente dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento e delle spese in conto capitale del 2004 aumentato del 10 per cento. Per l'anno 2007 al complesso della spesa corrente ed in conto capitale si applica una diminuzione dello 0,3 per cento dell'ammontare della spesa corrente del 2006 e un incremento del 4 per cento dell'ammontare della spesa in conto capitale dell'anno precedente. Per l'anno 2008 al complesso della spesa corrente ed in conto capitale si applica un aumento dell'1,9 per cento dell'ammontare della spesa corrente 2007 e un incremento del 4 per cento dell'ammontare della spesa in conto capitale dell'anno precedente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Art. 66-ter.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

22.25

CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, VICINI, VITALI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti»;

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

22.27

VITALI, CHIUSOLI, BONAVITA

Respinto*Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

«4. Il complesso delle spese di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti ed in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31/01/1996, n. 194;

e) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30/12/2004, n. 311;

f) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

g) spese per la realizzazione delle opere di preminente interesse nazionale di cui all'art. 16».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

22.29

DE PETRIS, CAVALLARO, BATTISTI, VITALI, CALVI, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «sia per la gestione di competenza che per quella di cassa», con le seguenti: «per la gestione di competenza».

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) spese sostenute a fronte di trasferimenti correnti da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché da parte degli organismi comunitari».

Al comma 5, sostituire le parole: «sia per la gestione di competenza che per quella di cassa», con le seguenti: «per la gestione di cassa».

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) spese sostenute a fronte di trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'istituto nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché da parte degli organismi comunitari».

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) spese per investimento nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis,

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IV A e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 cento"».

22.33

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) le spese correlate alle funzioni di istruzione pubblica quale risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;

d-ter) le spese correlate alla gestione delle farmacie comunali;

d-quater) le spese correlate ai consumi di gas metano, energia elettrica e acqua».

Conseguentemente a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

22.34

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le spese correlate alle funzioni di istruzione pubblica quale risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194».

Conseguentemente a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

22.35

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) spese inerenti la pubblica istruzione quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194».

Conseguentemente:

Alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 100.000;

2007: - 100.000;

2008: - 100.000.

22.36

VITALI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) le spese per interessi;

d-ter) le spese derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;

d-quater) le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e Pinerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento".

22.38

VITALI, LEGNINI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d), inserire, la seguente:

«d-bis) spese indotte da modifiche legislative obbligatorie intervenute dal 2004».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: «Ministero degli affari, esteri» apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

22.40

VITALI, BONAVIDA

Respinto

Sostituire il comma 5, dal seguente:

«5. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 3 solo per le spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché dalle erogazioni a titolo gratuito e liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis. - (Aliquote relative alle rendite di capitale). - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

22.41

VITALI, LEGNINI

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) le spese derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;

b-ter) le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici,)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata»;

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gen-

naio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.43

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) spese derivanti dagli espropri e relative urbanizzazioni inerenti le aree da destinare ad edilizia economica popolare ed insediamenti produttivi purché cedute in diritto di proprietà».

Conseguentemente:

Alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.

22.45

GIARETTA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, BAIO DOSSI

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) con riferimento alle spese in conto capitale delle regioni, le spese di investimento, previste e finanziate da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzate al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».

Conseguentemente all'articolo 67, Tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

22.49

VITALI, D'ANDREA, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BASTIANONI, DE PETRIS, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) spese in conto derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo i 64 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza,

e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto).

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.50

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«c) spese in conto capitale finanziate con proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità».

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, le parole: «nella misura del 95 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 90 per cento».

22.51

VITALI, CAVALLARO, BEDIN, BASTIANONI, BATTISTI, D'ANDREA, DE PETRIS, SODANO Tommaso, LEGNINI

Respinto

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) spese in conto capitale finanziate con proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gen-

naio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.46

VITALI, SODANO Tommaso, D'ANDREA, CAVALLARO, BEDIN, BASTIANONI, BATTISTI, DE PETRIS

Respinto

Alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: «Ai soli fini del patto di stabilità interno, le spese in conto capitale sostenute dai Comuni e cofinanziate dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province, incidono su ogni ente finanziatore per la relativa quota finanziata».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa autòmobilitistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

22.52 (testo 2)

GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I comuni possono, con delibera del consiglio comunale, prevedere l'esonero totale dal versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ovvero stabilire aliquote ridotte per i proprietari di immobili che si facciano carico della gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali, con corrispondente risparmio di spesa per le amministrazioni stesse».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.53 (testo 2)

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, i comuni, se in possesso delle caratteristiche sotto elencate, possono per il triennio 2006-2008 aumentare le spese correnti dell'anno 2004 nella percentuale media di aumento delle entrate iscritte nel Titolo I e III del bilancio di previsione assestato per l'anno 2005 e di quelle iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2006, rispetto alla medesima voce del bilancio consuntivo dell'anno 2004:

a) popolazione non superiore a 15.000 abitanti;

b) indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 95 per cento;

c) indice di autonomia impositiva rilevato nell'anno 2004, non inferiore al 62 per cento.

Ai medesimi enti locali non si applica il comma 11».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

22.54

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, i comuni, con indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 90 per cento, possono per il triennio 2006-2008 mantenere le spese correnti dell'anno 2004».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

22.55

VITALI, BONAVITA, LEGNINI

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

22.57

BUDIN, VITALI

Respinto

Al comma 7 primo periodo, sopprimere le parole: «per quanto riguarda le spese di personale.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

22.58

MORO

Respinto

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «per quanto riguarda le spese di personale.».

22.59

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Nel comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «per quanto riguarda le spese di personale.».

22.60

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Al comma 7, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per quanto riguarda le spese di personale.».

22.61

GUBERT

Respinto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «in caso di mancato accordo si applicano» inserire le seguenti: «provvisoriamente, fino al raggiungimento dell'accordo stesso.».

22.63

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis) All'articolo 3, comma 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) le spese d'investimento, previste da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile"».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.

22.64

IZZO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel comma 21-bis, introdotto con la legge 30 luglio 2004, n. 191, di conversione con modificazioni del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

c) le spese di investimento, previste da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C.

22.65

CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel comma 21bis introdotto con la legge 30 luglio 2004, n. 191 di conversione in legge, con modifiche, decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

c) le spese di investimento, previste da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».

22.67/1

MORANDO

Respinto

All'emendamento 22.67 sopprimere la lettera c).

22.67

IZZO

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, a 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante «interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.68

MAGNALBÒ

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.69

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.70

FRANCO PAOLO, MORO

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.71

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.72

VITALI, CALVI, BEDIN, DE PETRIS, CAVALLARO, D'ANDREA, BASTIANONI,
BATTISTI

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 sopprimere il comma 44».

22.73

VITALI, CHIUSOLI

Respinto

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

22.74

GUBERT

Respinto

Al comma 11, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonché, a parità di fascia demografica, per classi di valore di un indice di dispersione territoriale della popolazione determinate dal Mini-

stero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto nazionale di statistica».

22.75

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, BOLDI, AGONI, PEDRAZZINI

Respinto

Al comma 11, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: «inserendo correttivi a parità di fascia demografica tenendo conto dei servizi gestiti in proprio dall'Ente locale in luogo delle gestioni statali».

22.76

IZZO

Accolto

Al comma 11, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e».

22.77

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Respinto

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini del contenimento delle spese, per gli anni 2006, 2007 e 2008, gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono affidare ad un solo revisore l'incarico della revisione economica-finanziaria dei bilanci, in deroga all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

22.78

VITALI, CALVI, BRUNALE, CHIUSOLI, PASQUINI

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Gli interventi a carico dei Comuni aventi ad oggetto la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità finalizzate all'assetto complessivo del sistema urbano non contribuiscono al raggiungimento del tetto di spesa previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità. Per le

opere infrastrutturali per la mobilità già approvate in linea tecnica dal CIPE e finanziate parzialmente, deve essere garantita, preliminarmente al finanziamento di nuove opere, la continuità finanziaria, fino al completamento delle medesime. Qualora per la realizzazione di dette opere sia necessario conferire studi ed incarichi di consulenza e progettazione a soggetti estranei all'Amministrazione essi sono esclusi dal tetto di spesa previsto dall'articolo 3, comma 2».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.80

CHIRILLI

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Fermi restando gli effetti finanziari complessivi delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 3 a seconda che l'ente presenti un livello di indebitamento complessivo, rispettivamente inferiore o superiore all'indebitamento medio *pro capite* dei comuni come risultante al 31 dicembre 2004, con riferimento alla fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 31 e delle Province. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dal presente articolo».

22.81

PIROVANO, MONTI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2006 è attribuito un finanziamento di 80 milioni di euro a favore dei Comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

Conseguentemente: alla tabella C voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: - decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9 agenzia del demanio cap 3901)

2006: - 50.000.

- legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (9.1.1.0 stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150)

2006: - 30.000.

22.82

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 24, articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunta la seguente lettera:

"g) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili"».

22.84

CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. L'articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 è modificato come segue:

"Art. 1. - 1. Al comma 362, sono sostituite le parole "31 dicembre 2004" con: "31 dicembre 2005";

2. Al comma 362, sono sostituite le parole: "alle Amministrazioni dello Stato" con le seguenti: "alle Amministrazioni Pubbliche»;

3. Al comma 363, è aggiunto dopo l'inciso comprendente le parole: "con una dotazione di 2.000 milioni di euro", il seguente ulteriore inciso: "o a valere sulle somme stanziare sugli analoghi fondi delle Amministrazioni pubbliche non statali, istituite ai sensi del capoverso seguente";

4. Al comma 363, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto: "La disposizione di pagamento a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci Fondo analogo a quello di cui al comma 362 del presente articolo, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, caduti alla Cassa Depositi e Prestiti Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362";

5. Al comma 364 è aggiunto al termine del primo capoverso il seguente ulteriore capoverso: "Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione";

6. Al comma 365, le parole "sono stabilite", sono modificate in: "sono stabilite o sono integrate";

7. Al comma 365, è aggiunto il seguente capoverso: "I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debentrici"».

22.86

CANTONI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo l'art. 2, comma, 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nel caso il Comune stabilisca un'aliquota diversa da quella ordinaria per gli immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili a qualsiasi titolo cittadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri Comuni, la deliberazione deve essere adottata dal Consiglio comunale e motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione dell'atto. Tale deliberazione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza dell'anno da parte del contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta"».

22.0.1

FRANCO Paolo, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:

l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico».

22.0.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 3, comma 18, della Legge 350 del 24 dicembre 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: «... a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni...»;

b) dopo la lettera i) *inserire la seguente:*

"l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

22.0.3

Izzo

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.4

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.5

MAGNALBÒ

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.6

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.7

LIGUORI, BEDIN

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) *dopo la lettera i)*, inserire la seguente:

"*i-bis*). I trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.8

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO

Precluso

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le seguenti parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) *dopo la lettera i)* inserire la seguente:

"*i-bis.*) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

22.0.9

IOVENE

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *g)* sopprimere le parole "... a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni...";

b) dopo la lettera *i)* inserire la seguente:

"l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.10

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:

"i-bis) trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

22.0.11

VITALI, CAVALLARO, D'ANDREA, BEDIN

Respinto

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il

contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della dell'istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:

"e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

gli articoli 9, comma 6; l'articolo 10, l'articolo 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; gli articoli 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

gli articoli 11, commi 1, 2 e 2-bis; l'articolo 12 dalle parole "; il ruolo" fino a: "di sospensione" e l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

22.0.12

VITALI, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BASTIANONI, D'ANDREA, SODANO
Tommaso

Respinto

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie,

elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.0.13

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse.

2. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il periodo "È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione"».

Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.0.18

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Dopo la lettera i) dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 è aggiunta la seguente lettera:

"i-bis) alla determinazione dei sovracanonici di cui alla legge n. 925 del 1980 e ai relativi adempimenti previsti per legge fino all'emanazione

di diversa disciplina regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, detti sovracanonici continuano ad essere determinati a norma dall'articolo 27, comma 10 della legge n.448 del 2001;"

2. Il comma 4 dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:

"4. La riduzione del canone prevista dall'articolo 18, comma 1), lettere a) e d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non si applica, per gli anni successivi al 2000, fino a quando le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non ne abbiano definito i limiti e le modalità di attuazione".

3. All'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"1-bis) alla vigilanza sui consorzi di regolazione dei laghi. A tal fine le Regioni disciplinano le modalità, i principi ed i termini di adeguamento degli statuti dei consorzi".

4. Sono abrogati i commi 38, 39, 40, 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»

22.0.19

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per la copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 1998-2002, derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensate dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato la spesa di 161.196.251,11 euro per l'anno 2005. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui".»

22.0.20

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'art. 2 comma 22 della legge n. 350 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) le parole: ' fino al periodo di imposta decorrente dal primo gennaio 2007 ' sono sostituite dalle seguenti: ' fino al periodo di imposta decorrente dal primo gennaio del primo anno di attuazione dell'art. 119 della Costituzione ' "».

22.0.21

GASBARRI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Comuni di nuova istituzione)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti"

sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo il 1° gennaio 1999"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

22.0.24

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Dopo l'articolo 2, comma, 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nel caso il comune stabilisca un'aliquota specifica per immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta a qualsiasi titolo cittadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri comuni, la deliberazione dev'essere adottata dal consiglio comunale e motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione dell'atto. La deliberazione in questione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza dell'anno da parte del contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'im-

postà. L'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini residenti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un'imposta differente da quella ordinaria."».

22.0.26

CICOLANI

Respinto

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per le infrastrutture realizzate con il cofinanziamento dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presenta al CIPE proposte di adeguamento del relativo piano economico e finanziario al fine di provvedere al reperimento delle risorse necessarie, a seguito di accertamento di minori entrate rispetto a quelle preventivate dal piano economico e finanziario già approvata. Per la completa realizzazione dell'opera, il CIPE è autorizzato a deliberare in tal senso, assicurando così, l'adozione di idonei strumenti di garanzia volti a tenere indenni tanto le Società pubbliche di progetto, che i Comuni e le Camere di Commercio, Industria e Artigianato, interessate dalle obbligazioni derivanti dalle minori entrate accertate».

22.0.27

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riduzione del costo dell'indebitamento degli enti locali)

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui contratti precedentemente al 31 dicembre 1996, compresi quelli contratti con la Cassa Depositi e prestiti, in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tener conto anche delle com-

missioni, compresi eventuali indennizzi e/o penali per estinzione anticipata che possono essere ricompresi nel nuovo debito e quindi nel piano di ammortamento».

22.0.28

CICOLANI

Respinto

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 113 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituire dalla seguente:

"c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi con dimostrata partecipazione societaria non inferiore al 15 per cento del capitale o, in via eccezionale e per la durata massima di due anni, a società di gestione a capitale interamente pubblico introdotte con l'articolo 14 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito dalla legge n. 326/2003"».

22.0.29

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Oneri di urbanizzazione)

1. Il comma 43, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

22.0.30

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogate».

22.0.32

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regole particolari per l'assunzione dei mutui)

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'articolo 1, comma 44 della legge n. 311 del 2004, dopo le parole: "al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi" sono sostituite dalle seguenti parole: "al netto di contributi o rimborsi in conto interessi erogati da soggetti terzi sull'indebitamento in ammortamento".».

Art. 23.**23.1**

PASINATO

Respinto

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Per l'anno 2006 un ulteriore contributo statale di 150 milioni di euro è distribuito secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.»

Conseguentemente alla Tabella B apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'Economia e delle finanze:

2006: - 150.000.

23.2

VITALI, FASSONE, BEDIN, CAVALLARO, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2006, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'Interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.»

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

23.3

BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, CAVALLARO, VITALI, VICINI, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2006 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 35 milioni di euro.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"4. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

23.4

TIRELLI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal secondo comma, il contributo consolidato, il contributo per sviluppo investimenti, ancora assegnati agli Enti a tale titolo nell'anno 2005, vengono ridotti del 50 per cento. Tali importi sono riassegnati ai Comuni le cui entrate da compartecipazione Irpef sono inferiori al 6,5 per cento del loro gettito, con decreto del Ministero dell'economia e finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

23.5

VITALI, SODANO Tommaso, BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, D'ANDREA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006 ad eccezione dei seguenti:

a) Per l'anno 2006, il contributo spettante alle Unioni di Comuni è incrementato di 45 milioni di euro;

b) Il contributo destinato alle Unioni di Comuni di cui al comma precedente è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio congiunto del servizio di polizia locale, destinati a finalità di investimento;

c) Per l'anno 2006 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro;

d) Per l'anno 2006 è ripristinato il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, finanziato con i contributi previsti dalla legge n. 289/2002».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

23.7

PASINATO

Respinto

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«Per l'anno 2006 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi».

Conseguentemente alla Tabella B apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'Economia e delle finanze:

2006: - 20.000.

23.9

DE PETRIS, BATTISTI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in ragione delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2006 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

23.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006 viene rifinanziato il Fondo Nazionale Ordinario per Investimenti per un importo pari a 105 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006 gli stanziamenti sono ridotti di 105 milioni di euro.

23.11

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI, GUERZONI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006 viene rifinanziato il Fondo nazionale ordinario per investimenti per un importo pari a 105 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006 gli stanziamenti sono ridotti di 105 milioni di euro.

23.12

IZZO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 300 abitanti è attribuita una maggiorazione dei trasferimenti erariali correnti complessivamente corrisposti nell'anno 2005, al netto della compartecipazione dell'IRPEF, nei limiti dello stanziamento complessivo di 5,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2006: - 5.500.

23.13

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006 il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

23.14

VITALI, BASTIANONI, BATTISTI, CAVALLARO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006 il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

23.15

VITALI, CALVI, D'ANDREA, BASTIANONI, CAVALLARO, BEDIN, BATTISTI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: "comuni", inserire le seguenti: "e le province"».

23.16

BISCARDINI, LABELLARTE, MARINI, CASILLO, CREMA, MANIERI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo del 23 gennaio 1993, n. 16, aggiungere, in fine: "fanno eccezione e, quindi, la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili è determinata in

modo ordinario con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 504/92, gli immobili, che pur rientrando nella tipologia d'interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3, legge 1° giugno 1939, n. 1089, e s.m.e.l. sono adibiti ad albergo, ristorante e/o similare attività economica"».

23.0.3

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ov-

vero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della dell'istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:

"e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni: "gli articoli 9, comma 6; l'art. 10; l'art. 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; gli artt. 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis; l'art. 12 dalle parole "; il ruolo" fino a "di sospensione" e l'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

23.0.4

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza rispettivamente entro il terzo ed il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o

irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché del termine di sessanta giorni cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. Gli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali sono calcolati in base al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuale con maturazione giorno per giorno.

6. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo ed il versamento è effettuato in almeno due rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 10 dicembre e può, in ogni caso, essere eseguito a scelta del contribuente mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Avverso il silenzio dell'autorità competente a decidere i ricorsi amministrativi di cui all'an. del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere proposto ricorso entro il termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. La mancata impugnazione determina l'estinzione del procedimento.

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo».

23.0.5

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo di scopo per il costo dei servizi relativi alle attività turistiche)

1. I comuni possono deliberare con proprio regolamento, l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone fisiche, non residenti, che soggiornano presso una struttura ricettiva di cui all'art. 6 della L. 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune;

b) possibilità di esclusione in base al regolamento comunale delle strutture specificamente riservate al turismo giovanile e di altre individuate e motivate dal regolamento stesso;

c) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

d) determinazione della tariffa, anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi, entro il limite massimo del per cento di tali prezzi;

e) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno;

f) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

g) definizione dei termini e delle modalità di versamento secondo i criteri direttivi di cui al decreto previsto al successivo comma 3.

2. Il contributo, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di efficacia dei regolamenti comunali ed agli effetti delle previsioni di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è applicabile dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività del regolamento di cui al comma 1.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il

Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce le modalità e i termini per il versamento e per l'accertamento del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici».

23.0.8

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. In deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all'annualità di imposta 2001 e successive».

23.0.9

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di attuare misure di contenimento dell'inquinamento acustico all'esterno dei sistemi aeroportuali, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 gennaio 2003, n. 7, è incrementata di 0,50 euro. Tale incremento è attribuito direttamente dagli operatori in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. E' abrogato il capo IV della Legge 21 novembre 2000,

n. 342, recante l'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili».

23.0.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e autoveicoli)

1. A partire dall'anno 2006 è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e autoveicoli su mezzi natanti a pagamento. L'addizionale, stabilita con regolamento comunale, può raggiungere un importo pari al 10 per cento del prezzo del biglietto. Il soggetto deputato alla vendita dei biglietti riversa le somme riscosse a titolo di addizionale direttamente al Comune in base ai tempi ed alle modalità stabilite con regolamento comunale».

23.0.11

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale comunale sulle tasse portuali per le merci)

1. Il Comune può istituire un'addizionale sulle tasse portuali per le merci fino a 2 centesimi per tonnellata metrica. I proventi derivanti da tale addizionale sono riversati in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, e ripartito in base al gettito generato da ogni territorio di competenza. I tempi e le modalità di erogazione sono definiti attraverso apposito decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con l'Anci».

23.0.12

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale Comunale all'Irpef)

1. Il comma 51 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: per l'anno 2006 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, applichino una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell'aliquota applicata, comprensiva dell'aumento, non potrà comunque andare oltre lo 0,3 per cento.

2. Fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente articolo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti che già superano la soglia dello 0,3 per cento».

23.0.13

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI, GUERZONI

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale Comunale all'Irpef)

1. Il comma 51 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:

"51. Per l'anno 2006 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, applichino una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell'aliquota

applicata, comprensiva dell'aumento, non potrà comunque andare oltre lo 0,3 per cento".

2. Fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente articolo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti che già superano la soglia dello 0,3 per cento».

23.0.14

VITALI, BEDIN, BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale Comunale all'Irpef)

1. Il comma 51 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n.311, è sostituito dal seguente:

«51. Per l'anno 2006 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, applichino una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell'aliquota applicata, comprensiva dell'aumento, non potrà comunque andare oltre lo 0,3 per cento».

2. Fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente articolo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma i dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti che già superano la soglia dello 0,3 per cento».

23.0.15

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Pubbliche affissioni)

1. I commi 480, 481, 482, 483 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogati.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 20-bis, secondo comma, D.Lgs. n. 507/93, introdotto dal comma 480 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, durante il periodo di vigenza».

23.0.17

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Imposta sulla pubblicità)

1. Il secondo comma dell'articolo 7-octies della legge 31 marzo 2005 n. 43 è abrogato».

23.0.18VITALI, D'ANDREA, CAVALLARO, BEDIN, BATTISTI, BASTIANONI, SODANO
Tommaso**Respinto**

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Imposta sulla pubblicità)

1. Il secondo comma dell'articolo 7-octies della Legge 31 marzo 2005, n. 43 è abrogato».

23.0.19

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente)

1. A decorrere dall'anno 2006, ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del potere d'acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree territoriali del Paese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità per l'applicazione del presente comma».

23.0.21

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU, MORANDO, ZANDA, MICHELINI, DETTORI

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il Governo d'intesa con la Regione Sardegna, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle risorse spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122.

2. La verifica è realizzata in relazione ai dieci esercizi precedenti quello in corso al momento dell'approvazione della presente legge.

3. Le quote del gettito tributario previste dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, e di spettanza regionale, si riferiscono a quanto riscosso o comunque afferente ai redditi prodotti nella Regione Sardegna, anche se versati ad uffici situati al di fuori del territorio regionale.

4. In attesa della definizione della verifica di cui al comma 2 e a titolo di acconto è autorizzata in favore della Regione, a decorrere dal 2006, un contributo annuale di 900 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, per il triennio, in misura pari al 6 per cento.

23.0.22

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU, DETTORI

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il Governo d'intesa con la Regione Sardegna, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle risorse spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122.

2. La verifica è realizzata in relazione ai dieci esercizi precedenti quello in corso al momento dell'approvazione della presente legge.

3. Le quote del gettito tributario previste dall'articolo 1 della 13 aprile 1983, n. 122, e di spettanza regionale, si riferiscono a quanto riscosso o comunque afferente ai redditi prodotti nella Regione Sardegna, anche se versati ad uffici situati al di fuori del territorio regionale.

4. In attesa della definizione della verifica di cui al comma 2 e a titolo di acconto è autorizzata in favore della Regione, a decorrere dal 2006, un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari all'1 per cento.

Art. 28.**28.10**

MACONI, PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

Respinto

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, fatta salva la spesa per l'acquisizione di personale di cui all'articolo 2, numero 5), della legge 6 dicembre 1973, n. 853».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

28.25

FERRARA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. 1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo annuo complessivo di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'in-

terno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per gli aspetti relativi alle assunzioni, per gli aspetti relativi alle assunzioni, sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 18.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: – 18.000;

2008: – 18.000.

28.0.5

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006, 42 milioni di euro per l'anno 2007, e di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, da parte dei comuni interessati, previo parere della Conferenza Stato-Regioni dei soggetti per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 262, della legge n. 311 del 2004, si è stipulata la proroga con i medesimi comuni per lo svolgimento di attività socialmente utile».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 1.000;

2007: – 30.000;

2008: – 37.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 9.000;

2007: – 12.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 40.000.

Art. 29.**29.5**

Izzo

Respinto

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva la applicazione dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;

2007: - 3.000;

2008: - 3.000.

Art. 30.**30.17**

GUBERT

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.18

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.19

MORO

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.20

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.21

BUDIN, BORDON, PIZZINATO

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.22

DI GIROLAMO, VITALI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

30.30

MANCINO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli organi di revisione contabile degli enti locali, oltre ad attestare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, certificano la conformità della stessa alla contrattazione collettiva di livello nazionale. Laddove essi accertino un contrasto dei contratti decentrati con il contratto collettivo nazionale, il relativo verbale, unitamente alla relazione illustrativa tecnico finanziaria redatta dal servizio finanziario dell'ente, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'interno quale amministrazione vigilante, ed alla Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del costo del lavoro».

Art. 31.**31.33**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Al comma 12, dopo le parole: «Forze Armate», inserire il periodo seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della Difesa al personale militare o appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare che abbia contratto malattia od infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale».

Consequentemente alla tabella C modificare gli importi come segue:

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (9.1.1.0 stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150):

2006: - 10.000.

31.34

IZZO

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le disposizioni legislative di cui al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno interpretate nel senso che, ad eccezione delle ferie ordinarie annuali, i periodi di assenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, effettuati a qualsiasi altro titolo, non sono utili agli effetti della corresponsione agli stessi di compensi accessori incentivanti la produttività, comunque denominati. Le disposizioni di cui al presente comma, che non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, si applicano anche al personale collocato in posizione di distacco o di aspettativa sindacale. Le eventuali clausole difformi dei contratti integrativi, nazionali o decentrate, sono nulle ed improduttive di effetti e l'eventuale erogazione di compensi in violazione delle presenti disposizioni costituisce danno erariale e comporta responsabilità disciplinare per i soggetti che l'anno disposta. È fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi integrativi sottoscritti fino al 31 dicembre 2005».

31.500

IL RELATORE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'Avvocatura interna delle Amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per la parte eccedente la misura di un terzo della retribuzione complessiva lorda».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 200;

2007: - 200;

2008: - 200.

31.0.3

FERRARA, FIRRARELLO, BARELLI, CHIRILLI, BOSCHETTO, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito in legge 5 novembre 2004, n. 263, all'articolo 5-quater *sostituire le parole* «15 maggio 2006» *con:* «15 maggio 2007».

Art. 32.

32.0.5 (testo 2)

VANZO, STIFFONI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera:

"f) dell'esecuzione di vendemmia di breve durata o a carattere sal-tuario prestata da studenti e pensionati"».

Art. 33.**33.17**

FERRARA, IZZO, NOCCO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale che alla data in vigore della presente legge presta servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993 n. 482 si applicano le disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, ove si virifichi anche in sovrannumero, senza oneri aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. Si applicano gli articoli 34 comma 2 e 34-bis comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero degli esteri, legge 7 del 1981 e legge 49 del 1987 apportare le seguenti modifiche:

2006: - 4.000;

2007: - 4.000;

e alla tabella A, Ministero economia e finanze apportare le seguenti modifiche:

2008: - 4000.

33.0.5 (testo 3)

SCHIFANI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Incentivi per favorire la mobilità e l'incremento dell'occupazione)

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2009 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante assunzione di soggetti residenti da almeno 3 anni in regioni comprese nelle aree obiettivo 1 dell'Unione Europea e ad una distanza di oltre 150 km dal luogo di lavoro è concesso un credito d'imposta.

2. Il credito di imposta è commisurato fino alla misura di 300 euro per ciascun lavoratore di sesso maschile assunto e di 300 euro se di sesso femminile per ciascun mese. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito

d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 10 gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

5. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.000 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.

8. Il credito d'imposta compete secondo la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta.

9. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dei locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa provincia, da attivarsi entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività

del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui al citato comma.

10 Con uno o più provvedimenti, da adattarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dello Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, attualmente non serviti da agenzie di scommesse».

33.0.5 (testo 2) (v. testo 3)

SCHIFANI, IZZO, FERRARA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Incentivi per favorire la mobilità e l'incremento dell'occupazione)

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2009 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante assunzione di soggetti residenti da almeno 3 anni in regioni comprese nelle aree obiettivo 1 dell'Unione Europea e ad una distanza di oltre 150 km dal luogo di lavoro è concesso un credito d'imposta.

2. Il credito di imposta è commisurato, fino a 300 euro per ciascun lavoratore di sesso maschile assunto e fino a 500 euro se di sesso femminile per ciascun mese. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 10 gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

5. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.000 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.

8. Il credito d'imposta compete secondo la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta.

9. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dei locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivarsi entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui al citato comma.

10. Con uno o più provvedimenti, da adattarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dello Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse».

Art. 34.**34.4**

FLORINO, TOFANI, BOBBIO, BUCCIERO, COZZOLINO, TATÒ, SEMERARO, PONTONE, NOCCO, BALBONI, MAGNALBÒ

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, alla Tabella. A, rubrica Ministero lavoro e politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 7.938;

2007: - 7.938;

2008: - 7.938.

34.5

MAGNALBÒ

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero lavoro e politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 7.938;

2007: - 7.938;

2008: - 7.938.

34.6

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, considerato l'ordine del giorno della Camera dei deputati (seduta n. 663) su PDL 9/06016/011, accettato dal Governo il 27 luglio 2005, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "47 per cento"».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

34.13

COMPAGNA, CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i compiti conferiti ai giudici onorari aggregati (G.O.A.) di cui al primo comma, dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 novembre 2004 n. 266 con scadenza al 31 dicembre 2005. Sono attribuiti ai G.O.A. la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 31 dicembre 1997 esclusi quelli già assunti in decisione».

34.24 (testo 2)

IZZO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le autorità di Bacino di rilievo nazionale sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato, in servizio nel 2005, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente le voci di parte corrente della Tabella C.

34.26

FERRARA, GENTILE

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, al comma 5, le parole: "Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Amministrazione finanziaria"».

34.0.2

STANISCI, MONTALBANO, GARRAFFA, PAGANO, LEGNINI, IOVENE, BATTAFARANO, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

1. Nel limite complessivo di 50 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 7 per cento.

Art. 35.**35.5**

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO, PERUZZOTTI

Respinto

Al comma 1 sostituire la parola: «2500» con: «5000».

Al comma 6 sostituire le parole: «per consentire le» sono sostituite con le seguenti: «per far fronte agli oneri connessi alle» e le parole «commi da 1 a 5, a decorrere dall'anno 2007 è istituito» con le seguenti: «commi da 1 a 5, a decorrere dal 1 gennaio 2007, è istituita una tassa per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. Con Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze sono determinati l'importo della tassa, commisurato anche alla durata del soggiorno, ed alla tipologia del permesso, dovuto dai richiedenti, le modalità di versamento della predetta tassa e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. La tassa è a carico del richiedente ed è possibile la traslazione sul datore di lavoro o sui familiari. È altresì istituito».

Conseguentemente le maggiori entrate previste dalla tassa di cui al comma 6 sono utilizzate per gli oneri dovuti all'incremento di spesa per fronteggiare l'aumento del personale di cui al comma 1.

35.7

Izzo

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «2.500 unità di personale» aggiungere le parole «e comunque fino alla spesa di 87,5 milioni di euro».

35.46

BONATESTA

Respinto

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli ufficiali che si trovano nella categoria dell'ausiliaria avendo superato 40 anni di servizio effettivamente prestati, non sono soggetti alle limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.»

35.47

BONATESTA

Respinto

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, non operano nei confronti degli ufficiali che hanno superato 40 anni di servizio effettivamente prestato».

35.51 (testo 2)

FERRARA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, della legge 13 agosto 1984, n. 476 è soppresso il periodo, dalle parole: "Qualora dopo il conseguimento" alle parole: "ai sensi del secondo periodo"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C.

35.59

TOFANI, BONATESTA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

35.100

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.500;
2007: - 2.500;
2008: - 2.500.

35.70

FERRARA, IZZO, NOCCO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il personale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993 n. 482, è inquadrato a domanda entro il 28 febbraio 2006 nel ruolo unico speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente è abrogata la legge n. 482 del 1993.

Conseguentemente alla Tab. C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 4000;
2007: - 4000;

e alla tabella A, Ministero economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: - 4000.

35.76 (testo 2)

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Istituto superiore di sanità, nel limite di 215 unità di personale, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità per servizi prestati presso lo stesso Istituto in qualità di "Co.Co.Co" e "Contratti a tempo determinato"».

Conseguentemente, ridurre alla tabella A, rubrica Ministero della salute, dell'importo corrispondente.

35.77 (testo 2)

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni».

Conseguentemente, ridurre la tabella A relativa al Ministero della salute del competente importo.

35.84

MARITATI, CALVI, AYALA, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di

443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

35.0.11

FERRARA, FABBRI

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro – esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province, anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle politiche sociali"»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nel solo caso di cui al comma primo lettera d) le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali"».

35.0.42

TATÒ

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia di professore associato di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere *a)*, *f)* ed *i)* dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica attualmente in servizio, a suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poiché hanno effettivamente svolto le relative funzioni.

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, il giudizio di idoneità dovrà svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda per coloro che non superano la prima. Tale giudizio dovrà essere disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovrà tenere conto dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero alla data di indizione del giudizio di idoneità e dovrà essere attestata dai presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali per se realizzati in collaborazione con altri studiosi».

Conseguentemente, alla Tab. A rubrica: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

35.0.43

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A domanda sono ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia di Professore Associato Ricercatori Universitari Confermati di cui alle lettere *a)*, *f)*, e *i)* dell'articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 11.07.1980, n. 382, a tutt'oggi in servizio che abbiano maturato una anzianità giuridica superiore a quindici anni,

una attività di docenza presso i Corsi di Laurea di almeno cinque anni e che abbiano prodotto attività di ricerca scientifica opportunamente attestata dai Consigli di Facoltà risultante da pubblicazioni, anche se realizzate in collaborazione di altri studiosi (investigator e/o come coinvestigators.)

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo i giudizi di idoneità, da svolgersi in due successive tornate di cui la seconda per chi non superi la prima, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente alla Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari all'1 per cento.

Art. 36.**36.1**

BONGIORNO, SPECCHIA, TOFANI, CURTO, SALERNO, ZAPPACOSTA

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«6. Relativamente ai carichi inclusi in moli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, ancorché non prescritti.

7. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.

8. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 aprile 2006 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma i versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un agio pari all'i per cento.

9. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

10. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi previdenziali ed assistenziali maturati al 30 settembre 2005 e non ancora iscritti al ruolo.

11. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 28 febbraio 2005 il Fondo è alimentato mensilmente da una

percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al D.M. del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 4.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;

e nella medesima tabella, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

36.0.77

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regolarizzazione contributiva)

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2005, possono, con apposita domanda, da presentare agli Enti di previdenza obbligatoria entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, unitamente al versamento di un acconto pari al 10 per cento della somma complessivamente dovuta per contributi e premi. La regolarizzazione avviene, mediante il versamento, entro il 30 giugno 2006 per la parte residuale del debito e anche per i crediti iscritti a ruolo, di quanto ancora dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo nel limite massimo del 20 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 60 rate mensili consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 2006 unitamente all'ac-

conto di cui al comma 1. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, la differenza fra l'importo delle sanzioni civili e gli interessi legali determinati nella misura prevista al comma 1 del presente articolo viene sostituita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con crediti di pari importo, subordinatamente alla effettiva necessità per la società cessionaria di tale rimborso per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 4, l'INPS è autorizzato a cedere ulteriori crediti contributivi, anche riferiti ad anni successivi al 2005, di importo pari alla differenza fra l'ammontare delle sanzioni civili e l'importo degli interessi legali nella misura prevista al comma 1 del presente articolo. Ai fini di quanto previsto nel presente comma, nell'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"».

36.0.79

BONGIORNO, TOFANI, SALERNO, SPECCHIA, CURTO, BONATESTA, PACE

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive

modificazioni, i datori di al lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuato dallo stesso;

2. Ai fini del mantenimento delle garanzie già presentate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'istituto è tenuto a sostituire gli stessi con crediti pari importo, subordinatamente alla effettiva necessità per la società cessionaria ditale rimborso per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS;

3. Entro novanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 aprile 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2006. Sulle somme riscosse dai concessionari spetta agli stessi un aggio pari al 4 per cento;

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, «di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi nonché di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

36.0.100

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi", sono aggiunte le seguenti: "i trattamenti pensionistici di guerra". L'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, alla tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

36.0.115

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito)

1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'articolo 3, comma 1, lettera *p*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1° gennaio 1993. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

2. Il comma 55 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

3. All'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, alinea, le parole: "in almeno due degli indicatori" sono sostituite dalle seguenti: "in tutti gli indicatori";

b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

"32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo.";

c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile».

36.0.120

TOFANI, BONATESTA

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dai seguenti:

"Per i figli superstiti maggiorenni che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino attività lavorativa retribuita, ovvero prestino attività lavorativa precaria, saltuaria di modesto rilievo, il limite di età di cui al primo comma è elevato a ventuno anni, qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo di età, qualora frequentino l'Università.

I redditi da lavoro percepiti dai soggetti di cui al comma precedente non costituiscono causa di esclusione o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti, se il loro importo annuo non è superiore a 13 volte l'importo del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e derivino da attività svolta per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1000;

2007: - 2000;

2008: - 2000.

36.0.121

TOFANI, BONATESTA

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Dopo l'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis. - 1. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 dell'articolo 13, in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore alle venti ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla

legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui all'articolo 13 citato.

2. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1, non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del primo comma del presente articolo è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

4. Il datore di lavoro dei soggetti di cui al primo comma è tenuto a versare un contributo di solidarietà pari al 6 per cento del contributo ordinario. Il medesimo contributo non è utile ai fini del conseguimento dei requisiti per un trattamento pensionistico di invalidità."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

36.0.132

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in Legge 30 maggio 1995, n. 203 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alle persone di cui al periodo precedente è comunque concessa la facoltà di poter integrare il versamento dei contributi previdenziali fino al minimo imponibile"».

36.0.135

Izzo, Nocco

Respinto

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Agli enti non commerciali di cui al comma 255 della legge 311 del 30 dicembre 2004, si applica l'articolo 11, commi 3 e 6 del decreto legge n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005.

2. La sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, previsto dal comma 255 della legge 311 del 30 dicembre 2004 è prorogata al 31 dicembre 2006.

3. Al comma 9-bis dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 326 del 24 novembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per gli anni 2004-2007" sono soppresse;

b) le parole: "giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2005";

c) le parole: "nel limite massimo di 350 unità" sono soppresse;

d) alle parole: "previste dalle leggi vigenti" si aggiungono le parole: "per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità inteso come media del periodo".

4. Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2006, di euro 200.000 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000 per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.500;

2007: - 200;

2008: - 5.000.

36.0.137

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Dopo il comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono tenuti a trasmettere, mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, anche all'istituto Nazionale della Previdenza sociale, gli elementi necessari ai fini dell'accertamento e della liquidazione dei premi e contributi previdenziali da determinare sulla base della dichiarazione dei redditi, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, secondo le modalità operative definite dall'Ente medesimo"».

36.0.138

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 2006 domande di iscrizione, variazione alle gestioni dei contributi e delle prestazioni soggetti esercenti attività commerciali sono presentate agli relative forme di previdenza secondo le modalità operative medesimi».

36.0.139

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 2006 i sostituti d'imposta che, personalmente o tramite i loro incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, e i datori di lavoro che non provvedano ad assolvere i rispettivi obblighi di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono tenuti al pagamento, in favore dell'istituto Nazionale della Previdenza sociale della somma di 50 euro a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente».

36.0.140

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"A decorrere dal 1° giugno 2006, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante è tenuto a trasmettere all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica *on-line*, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo.

Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.";

b) il terzo comma è abrogato».

36.0.141

MICHELINI, BETTA

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Conseguentemente, dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.0.149

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. A decorrere dall'anno 2006 esso è pari a euro 500.000».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

36.0.150

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo Nazionale di cui all'art. 1 della legge del 29 ottobre 2003, n. 291 viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000 mediante incremento dello stanziamento sul capitolo n. 4401 del bilancio dello Stato».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

36.0.151

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993 è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.008.875,75;

2007: - 1.008.875,75;

2008 - 1.008.875,75.

Art. 38.**38.6**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite tra le Regioni in base ai seguenti criteri: popolazione residente nella Regione; livelli essenziali di assistenza; pesatura per età della popolazione; tasso di mortalità infantile; densità abitativa; costi strutturali».

38.10

SALZANO, TREDESE, DANIELI PAOLO, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Respinto

Al comma 2, lettera c), alla fine della lettera, dopo le parole: «tempi stabiliti» aggiungere le seguenti: «, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;».

38.11

PASTORE, IZZO

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pediatri di libera scelta», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle regole tecniche definite con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 39.**39.5**

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, gli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo, perdono efficacia, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli Accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo, nonché relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro 9 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli Enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

1-ter. Le risorse rese disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 1bis, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture per l'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia, nonché per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo n. 67 e successive modifiche.

1-quater. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la perdita di efficacia degli Accordi già sottoscritti, di cui al comma 1-bis, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata a parte degli interventi previsti corrispondenti al 65 per cento delle risorse

revocabili. Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi».

39.6 (testo 2)

TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'importo di cui all'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 20 miliardi di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ridurre sino a concorrenza dell'importo necessario.

39.15

TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni e le Province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite:

a) le modalità di alimentazione e aggiornamento dalla banca dati del Ministero della salute necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti;

b) le modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono fornire anche al Ministero della Salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le Regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della Salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i Direttori Generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria.

6-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, lettera b) della presente legge in materia di repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui al comma precedente viene stabilita, con l'istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.

6-quater. Le aziende che producono o mettono in commercio Italia dispositivi medici, dichiarano mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti e la sua ripartizione nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'Allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004: pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.

6-quinquies. Entro la data di cui al comma 6-quater, le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del ministero della salute su appositi capitoli del Ministero della salute.

6-sexies. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.

6-septies. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della Salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute su appositi capitoli, al fine di essere utilizzati per le attività previste dall'articolo 5,

comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e da successive disposizioni».

39.16 (testo 3)

ZANDA, GIARETTA, MORANDO

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole da: «certificazione dei bilanci» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di effettuazione della revisione contabile, da parte di professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili o di società di revisione, del bilancio di esercizio delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

39.21

PIZZINATO, TONINI, GIARETTA, CADDEO, DE PETRIS

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni del presente comma non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.

39.42

PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO, NOCCO, FASOLINO, DETTORI, BONATESTA, TOFANI, PIZZINATO, GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.

39.43

CHIUSOLI, ZAVOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, PIZZINATO

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto dagli articoli 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e dall'articolo 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n.289».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.

39.44

LAURO

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità

della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.

39.45

IZZO

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«16. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati da una applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.

39.46

FABRIS

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.

39.47

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, 289».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.

39.48

FABBRI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli arti. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.200;
2007: - 1.200;
2008: - 1.200.

39.60

TOMASSINI

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere, il seguente:

«15-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica nonché per potenziare gli interventi volti il sviluppare la ricerca, è attribuito alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori un contributo annuo di 2 milioni di euro, in aggiunta alla dotazione finanziaria che il Ministro della Salute riconosce ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.

39.61

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica, nonché per potenziare gli interventi volti a sviluppare la ricerca, è attribuito alla Lega Italiana per la Lotta i Tumori un contributo annuo di 2 milioni di euro, in aggiunta alla dotazione finanziaria che il Ministro della Salute riconosce ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge n. 549 del 1995».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.

39.62

PIANETTA, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di migliorare l'offerta sanitaria e per interventi finalizzati a investimenti sono stanziati 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008 a titolo di finanziamento da parte dello Stato a favore della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10 milioni;
2007: - 10 milioni;
2008: - 5 milioni.

39.63

BARELLI, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2006: - 1.000.

39.64

IZZO

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.65

TOMASSINI

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.66

CICCANTI, TAROLLI

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.67

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, PIZZINATO

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.68

CARRARA, BIANCONI

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.69

FASOLINO

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.70

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

Ritirato

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.71

BAIO DOSSI, GAGLIONE

Accolto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,

n. 149, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei farmaci di automedicazione"».

39.0.8

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, SODANO Tommaso, MACONI, FALOMI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA, MORANDO

Respinto

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto)

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.

3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonché i centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

39.0.11

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) anche nel settore della Medicina penitenziaria, è istituita, presso il Ministero della salute, la "Commissione per la Medicina penitenziaria", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione ed i compiti della Commissione, i cui lavori terminano entro il 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000;
2007: -
2008: -

39.0.14 (testo 2)

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Respinto

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modalità di liquidazione dei danni da trasfusioni)

1. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi

etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, anche mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce: Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:

2006: - 600;
2006: - 500;
2006: - 500.

39.0.18 (testo 2)

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Accordi di programma e misure di incentivazione degli investimenti in produzione ricerca e sviluppo del settore farmaceutico)

1. Con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi Accordi di programma che, prevedono in particolare l'attribuzione temporanea di un premio di prezzo (premium price) che non è computabile ai fini del meccanismo di rimborso, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 48, comma 5, lettera c) ed f) e dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 articolo 7.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al *marketing*; svi-

luppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il Comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle Aziende Farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi della Comunità Europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

3. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 2, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'Accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli Accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

4. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "con decreto del Ministro della salute" fino alle parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)," sono abrogate.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si provvede con le risorse di cui all'articolo 58, comma 2, lettera f) della legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché con le ulteriori risorse, fino ad un ammontare complessivo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, da stabilirsi a carico delle disponibilità per il Servizio sanitario nazionale, in sede di espressione dell'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ridurre sono a concorrenza dell'importo necessario.

39.0.21 (testo 2)

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Respinto

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Alleanza ospedali italiani nel mondo)

1. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel Mondo, il Mi-

nistro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce: Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:

2006: - 219;

2007: - 500;

2008: - 500.

39.0.22 (testo 2)

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Respinto

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo associativo in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea)

1. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000,00 euro annui per ciascuno degli anni 2006-2007-2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea (Hope) con sede in Belgio».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce: Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:

2006: - 50;

2007: - 50;

2008: - 50.

39.0.31 (testo 2)

DANIELI Paolo, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

Respinto*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Misure in materia di spesa farmaceutica)*

1. Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *f*), inserire la seguente lettera:

"*f*-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera *f*), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento, prevedendo, in fase di prima applicazione, che la riduzione del prezzo, temporaneamente fissata nell'anno 2006, sia pari al 5,1 per cento, a compensazione della maggiore spesa 2005".

2. Ferme restando le competenze del Ministero della salute per l'aggiornamento delle tariffe concernenti prestazioni dell'Agenzia italiana del farmaco alla data di entrata in vigore dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a partire dall'anno 2006, per le ulteriori prestazioni a richiesta ed utilità di soggetti privati, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco».

39.0.38

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Respinto*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Disciplina del leasing nelle opere pubbliche)*

1. Nel caso in cui oggetto di locazione finanziaria sia un'opera da realizzare si applicano, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le previsioni di cui al presente articolo.

2. L'opera di cui al comma 1 è realizzata a cura e spese di un soggetto finanziatore, iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari ai sensi

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 14 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 170 del 22 luglio 1994, sulla base del progetto definitivo o esecutivo redatto dall'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità previste dall'articolo 17 della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

3. Il soggetto finanziatore, quale committente, affida l'esecuzione dei lavori ad una o più ditte specializzate, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

4. Ultimata l'esecuzione dell'opera, il soggetto finanziatore concede l'opera stessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice per un determinato periodo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico, secondo quanto disposto dal comma 8.

5. L'Amministrazione aggiudicatrice seleziona il soggetto finanziatore di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, da espletare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.

6. Il bando di gara e il capitolato di gara devono richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara, in sede di offerta, assumano gli impegni di cui ai commi 2, 3 e 4 e indichino una o più imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle quali affidare, in caso di aggiudicazione, l'esecuzione dell'opera, nonché le condizioni economiche alle quali l'Amministrazione aggiudicatrice potrà esercitare il diritto di riscatto ai sensi dei commi 14 e 15.

7. Il bando e il capitolato di gara devono altresì richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara rilascino idonee garanzie secondo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

8. L'opera, una volta ultimata, viene concessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice, completa in ogni sua parte ed agibile, dietro pagamento da parte dell'Amministrazione stessa di un canone di leasing periodico, il cui ammontare è calcolato tenendo conto dei costi complessivi relativi e connessi all'esecuzione dell'opera, del periodo di ammortamento dei lavori e del prezzo di riscatto.

9. Se lavori relativi all'opera sono eseguiti su un'area di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice, contestualmente alla stipula del contratto di locazione finanziaria di cui al comma 8, l'Amministrazione aggiudicatrice a sua discrezione trasferisce all'aggiudicatario la proprietà dell'area predetta o costituisce sulla medesima area un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario.

10. Salvo quanto disposto nei commi 11, 12 e 13, il diritto di superficie in capo all'aggiudicatario ha una durata pari a quella delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione finanziaria e comunque dura fino a quando l'Amministrazione aggiudicatrice non abbia esercitato l'opzione di riscatto totale dell'opera, con gli effetti di cui ai commi 14 e 15.

11. Il contratto di costituzione del diritto di superficie è sottoposto alla condizione risolutiva che l'aggiudicatario, per qualsiasi ragione e causa, non consegni l'opera, libera di pesi o gravami pregiudizievoli, all'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine pattuito ovvero che si risolva o comunque si sciogla anticipata mente il contratto di leasing.

12. Nelle ipotesi di cui ai commi 28 e 29, l'aggiudicatario garantisce l'immediata liberazione del cantiere realizzato sull'area oggetto della costituzione del diritto di superficie e provvede immediatamente alla riconsegna della stessa all'Amministrazione aggiudicatrice, senza poter sollevare eccezione alcuna.

13. Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia trasferito all'aggiudicatario l'area di cui al comma 9 si verifichino le ipotesi di cui al comma 11, l'aggiudicatario è tenuto senza indugio a ritrasferire l'area stessa all'Amministrazione.

14. Nel contratto di locazione finanziaria è prevista la facoltà in capo all'Amministrazione aggiudicatrice di esercitare, anche in più volte, il riscatto dell'opera realizzata, nel termine indicato nel contratto e alle condizioni economiche indicate dall'aggiudicatario nell'offerta.

15. L'esercizio del diritto di riscatto di cui al comma 14 comporta, nel caso in cui sia stato costituito un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario, l'acquisto, di diritto, in capo all'Amministrazione aggiudicatrice della proprietà superficaria sull'opera realizzata e l'estinzione per confusione del diritto di superficie costituito in favore dell'aggiudicatario. L'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'opera è stipulato senza indugio e comunque entro il termine fissato nel contratto di locazione finanziaria, su richiesta della parte più diligente.

16. La consegna all'aggiudicatario dell'area è effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria previo trasferimento della proprietà dell'area o costituzione del diritto di superficie sulla stessa. All'atto della consegna viene redatto verbale di presa in consegna e di inizio di esecuzione dei lavori.

17. L'aggiudicatario da inizio ai lavori per l'esecuzione ottenimento delle autorizzazioni necessarie in base alla regolamentare, vigente.

18. L'aggiudicatario provvede a nominare, con oneri a suo carico, il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, comunicandone nominativi all'Amministrazione aggiudicatrice.

19. L'Amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla

verifica in corso d'opera, nonché partecipare all'accertamento definitivo delle opere.

20. L'aggiudicatario può sostituire tempestivamente le imprese affidatane dell'esecuzione dell'opera che si rendano inadempienti alle obbligazioni loro derivanti dai contratti di appalto o, comunque, mettano in pericolo la regolare o tempestiva esecuzione dell'opera. In tal caso le imprese subentranti devono avere requisiti di qualificazione non inferiori a quelle sostituite.

21. Qualora l'aggiudicatario intenda procedere alla sostituzione delle imprese esecutrici dell'opera, o di alcuna di esse, ne da preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione aggiudicatrice, indicando altresì i requisiti di qualificazione di cui sono in possesso.

22. L'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto, per il tramite dei verificatori in contraddittorio con il direttore dei lavori, di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne periodicamente lo stato di avanzamento.

23. Dell'accertamento effettuato ai sensi del comma 22 è redatto un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dai verificatori delle opere nel quale sono analiticamente indicati i lavori eseguiti, la loro conformità al progetto esecutivo, la sussistenza di eventuali vizi o difformità, che siano al momento riconosciuti o riconoscibili.

24. Qualora i verificatori delle opere non rilevino l'esistenza di irregolarità, vizi, difformità o ritardi nell'esecuzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori si considera approvato con la sottoscrizione del verbale e l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, a meno che i vizi e le difformità non siano stati taciuti in mala fede all'aggiudicatario stesso. Rimangono in ogni caso salvi i diritti dell'aggiudicatario nei confronti della ditta esecutrice dei lavori.

25. Qualora i verificatori delle opere rilevino vizi o difformità nell'esecuzione dei lavori, li comunicano all'Amministrazione aggiudicatrice, che può invitare, per iscritto, l'aggiudicatario ad eliminare i vizi e le difformità rilevati. Se entro il termine assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice o, in difetto, entro i tempi tecnici necessari, i vizi e le difformità individuati non sono sanati, l'Amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto.

26. L'accertamento dello stato dei lavori, di cui al comma 22, non determina l'obbligo dell'Amministrazione aggiudicatrice di pagare acconti in relazione ai lavori realizzati.

27. L'Amministrazione aggiudicatrice, prima di ricevere in consegna l'opera, ha diritto di verificare che la stessa sia stata eseguita in conformità a quanto previsto dal comma 2.

28. Le operazioni di accertamento finale devono essere iniziate dall'Amministrazione aggiudicatrice non appena l'aggiudicatario comunica l'ultimazione dell'opera e comunque entro un termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. All'accertamento, compiuto

e verbalizzato dal verificatore delle opere, partecipa l'aggiudicatario, nella persona del direttore dei lavori.

29. Se l'Amministrazione aggiudicatrice non dà inizio alle operazioni di accertamento definitivo entro il termine di cui al comma 28, l'opera si intende accettata e si producono per l'Amministrazione aggiudicatrice gli effetti di cui al comma 32.

30. Qualora, in sede di accertamento definitivo, emergano difetti di esecuzione tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, si applica il comma 25.

31. Qualora l'accertamento dia esito positivo, viene redatto un verbale di accertamento positivo, sottoscritto dai partecipanti allo stesso, e l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'immediata accettazione dell'opera nonché alla contestuale presa in consegna della stessa.

32. Dopo l'accettazione dell'opera l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, per la presenza di eventuali irregolarità, vizi o difformità che al momento dell'accertamento erano conosciuti o conoscibili.

33. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti, al valore contabilizzato, in un'unica soluzione.

34. Fermo restando quanto disposto al comma 33, è in facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice pagare in modo dilazionato l'importo di cui al medesimo comma, secondo il piano di pagamento proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta. Le rate di pagamento si calcolano sulla base del rapporto espresso in offerta tra costo dell'opera e canone di leasing relativo all'opera stessa.

35. Qualora l'aggiudicatario non esegua l'opera a regola d'arte, secondo quanto previsto dal comma 2, l'Amministrazione aggiudicatrice, fino al momento in cui l'opera viene accettata, ha diritto di risolvere il contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.

36. In caso di risoluzione per inadempimento il pagamento dei lavori eseguiti è disciplinato ai sensi dei commi 33 e 34.

37. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione aggiudicatrice».

Art. 40.**40.1**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le modifiche alle specifiche tecniche di cui al precedente periodo sono strutturate in modo tale da garantire che nella formula di calcolo delle quote di cui al comma 2 siano adeguatamente computati i parametri della popolazione residente, della dimensione geografica, della pesatura per età della popolazione e della complessità strutturale dell'offerta sanitaria».

40.8

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, è soppresso il secondo periodo.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto», sono aggiunte le seguenti: «, al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto,».

Al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'articolo 13, comma 4, le parole: "relativi al periodo 2001-2004", sono sostituite dalle seguenti: "relativi al periodo di cui al comma 3" e dopo le parole: "addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento" sono inserite le seguenti: "per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005"».

40.100

IL RELATORE

Respinto

Sopprimere il comma 5.

40.0.1

GRILLOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi nel settore farmaceutico)

1. All'articolo, comma 5, lettera *f*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

40.0.2

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi nel settore farmaceutico)

1. All'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

40.0.3

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi nel settore farmaceutico)

1. All'articolo 48, comma 5, lettera *f*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».

40.0.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni relative alla Sindrome post-polio)

1. La sindrome post polio, in quanto patologia complessa da pregressa poliomielite, è riconosciuta quale malattia cronica e invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Le regioni individuano, con apposito provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche tenute a predisporre ambulatori e reparti idonei alla diagnosi e alla riabilitazione della sindrome post polio, di cui al comma 1, privilegiando le strutture e i centri sanitari già operanti sul territorio.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri di ricerca per lo studio della sindrome post polio, dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei. Tali centri

sono individuati prioritariamente tra quelli che già effettuano ricerca sulle cellule staminali.

4. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la diagnosi e i relativi protocolli terapeutici della sindrome post polio.

5. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a predisporre un censimento dei soggetti che hanno contratto la poliomielite e al loro *screening*, al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48.

40.0.10

Izzo

Respinto

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

1. La thalidomide, in quanto malattia complessa è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute provvede, con proprio regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a inserire la thalidomide e i suoi effetti tardivi tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 25.000;

2007: - 25.000;

2008: - 25.000.

Art. 41.**41.0.2**

EUFEMI, SALERNO

Respinto

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è così sostituito:

«Art. 26. - (*Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale*). - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli simili operano una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 18 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 18 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

4. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 18 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g-bis*), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi;

c) società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d*) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sotto stanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 73.

6. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 18 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 18 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917.

La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso».

41.0.6

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Per le società, la cui attività esclusiva consiste nell'acquisto e cessione di unità immobiliari, si applica una imposta sostitutiva pari al 43 per cento del reddito imponibile societario, per gli utili che derivano dalla cessioni di immobili il cui acquisto è avvenuto entro dodici mesi precedenti alla stipula del contratto di vendita».

41.0.10 (testo 2)

BARELLI, IZZO, TAROLLI, MARINO, MUZIO, PIZZINATO, SALERNO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"La pubblicità, realizzata dai soggetti di cui al comma 1, all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche e non visibile dall'esterno con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507".

2. È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente alla tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrispettivi.

Art. 42.**42.1**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO, MORANDO

Ritirato*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

42.8

IOVENE

Respinto

Al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «e con impianti di telecomunicazione».

Conseguentemente: al comma 2 sostituire le parole: «sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas» con le seguenti parole: «sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità delle telecomunicazioni».

Conseguentemente dopo le parole: «all'estensione della rete» aggiungere le seguenti parole: «e delle aree in cui sorgono gli impianti di telecomunicazione».

Conseguentemente al comma 3 dopo le parole «dei proprietari delle condotte» aggiungere le seguenti parole: «e dei proprietari degli impianti di telecomunicazioni»

42.9

TURRONI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«L'addizionale non si applica ai tratti interrati delle reti di trasmissione di energia elettrica e alle condotte che utilizzano tecnologie certificate per l'abbattimento delle emissioni di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e per la minimizzazione dell'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

42.11

VALDITARA, BONATESTA, PEDRIZZI

Respinto

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il punto 122, di cui alla Tabella A Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente: "122) fornitura di calore e/o energia derivanti totalmente da fonti rinnovabili;"».

42.0.7

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al comma 69 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per tutte le concessioni non affidate mediante gara il periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, termina entro il 31 dicembre 2005, fatta salva la possibilità per l'ente locale affidante o concedente di prorogare la durata del periodo transitorio in base ad una sola delle condizioni previste del comma 7 dell'articolo 15, e inoltre fatta salva la possibilità per l'ente locale affidante o concedente di prorogare di un

ulteriore anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Gli enti locali, le cui concessioni o affidamenti terminano al 31 dicembre 2005, affidano il servizio di distribuzione gas mediante procedure di gara ad evidenza pubblica entro il 30 settembre 2006».

42.0.8

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva l'applicazione dei commi 2 e 13 in materia di proprietà delle reti".

2. Al comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 le parole: "che è incredibile" sono sostituite dalle seguenti: "o a società a capitale pubblico necessariamente maggioritario i cui soci privati portatori del capitale di minoranza siano scelti con procedure di gara ad evidenza pubblica".

3. All'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la parola: "suddetta" è sostituita dalle seguenti: "a capitale interamente pubblico".

42.0.9

RIZZI, FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504, continua ad esplicitare i suoi effetti e al primo periodo del comma

5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo Unico di cui al comma 1, è fissata in euro 672,85 per mille chilogrammi. Le maggiori entrate derivanti dal suddetto incremento, pari ad euro 10.082.160 su base annua, sono destinate alla costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adozione di misure volte a migliorare la prestazione ambientale di insediamenti produttivi e commerciali, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; una quota pari al quattro per cento del suddetto fondo è destinata al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691».

42.0.16

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO, PERUZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

(Permesso di soggiorno)

1. Per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è istituita una tassa fissa di euro 50 per anno o frazione di anno di validità oltre al rimborso del costo di istruttoria della pratica.

2. Il costo di istruttoria della pratica è determinato dal Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di versamento della tassa di cui al comma 1, nonché del rimborso del costo di cui al comma 2, e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. Il maggior introito previsto dal comma 1 è distribuito, proporzionalmente, alle regioni maggiormente interessate al fenomeno dell'immigrazione clandestina, per il controllo ed il contrasto del fenomeno stesso.

Art. 43.**43.0.32**

BASTIANONI, GIARETTA

Respinto

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
- c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
- d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

Art. 44.**44.200**

FERRARA, IZZO, CICCANTI, FASOLINO, BARELLI, TAROLLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1.140 milioni» con le seguenti: «1.105 milioni».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 45**, *inserire il seguente:*

«Art. 45-bis.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. Al fine di accrescere la competitività del sistema montagna e di promuovere lo sviluppo e la riqualificazione delle aree montane, il Fondo nazionale per la montagna, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finalizzato prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere interventi di tutela, conservazione e rafforzamento del patrimonio forestale e la razionale utilizzazione e valorizzazione dei sistemi pascolativi montani;

b) assicurare il cofinanziamento di programmi europei e di accordi di programmazione negoziata riguardanti le aree montane;

c) promuovere investimenti in campo sociale nelle suddette aree.

2. Per le finalità suddette è autorizzata la spesa di euro 35.000.000 per l'anno 2006».

44.0.1

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1980, n. 917, e successive modifi-

cazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire il seguente articolo:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

«Art. 66-ter.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

«Art. 66-quater.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

Art. 45.

45.25

GRILLOTTI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, all'articolo 2, alla fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: "con priorità per i 'Borghi più belli d'Italia' e per i comuni con meno di 5.000 abitanti"».

Art. 46.**46.1**

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

Respinto*Sostituire l'articolo 46 con il seguente:*

«Art. 46. - (*Depositi giacenti - Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie*). - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente accessi presso banche o poste italiane spa non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati. Il depositante ha l'obbligo di comunicare all'intermediario presso cui il rapporto è acceso le generalità del soggetto beneficiario di tali somme e di informare lo stesso su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

2. Nel caso in cui per venti anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di cui al comma 1 per i rapporti nominativi costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti nominativi già in essere a tale data, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del cliente o di terzi da questi delegati, escluso l'intermediario, quest'ultimo invia un avviso al titolare del rapporto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 2 l'intermediario non riceva notizie dal titolare del rapporto, essa provvede a contattare, con le modalità indicate nello stesso comma, il soggetto beneficiario segnalando l'esistenza del rapporto.

4. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 l'intermediario non riceva notizie dal soggetto beneficiario, l'intermediario stesso trasferisce le somme di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui è stato inviato il predetto avviso, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero al tasso di interesse di mercato.

5. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 4 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data di trasferimento. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione della presente disposizione.

6. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 4 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati.

7. Per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma

6. A tali benefici sono altresì ammessi i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina».

46.2

EUFEMI

Respinto

Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

«Art. 46. - (*Depositi giacenti - Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie*). - 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente accessi presso banche o poste italiane spa non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati. Il depositante ha l'obbligo di comunicare all'intermediario presso cui il rapporto è acceso le generalità del soggetto beneficiario di tali somme e di informare lo stesso su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

2. Nel caso in cui per venti anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme di cui al comma 1 per i rapporti nominativi costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti nominativi già in essere a tale data, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del cliente o di terzi da questi delegati, escluso l'intermediario, quest'ultimo invia un avviso al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 2 l'intermediario non riceva notizie dal titolare del rapporto, essa provvede a contattare, con le modalità indicate nello stesso comma, il soggetto beneficiario segnalando l'esistenza del rapporto.

4. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 l'intermediario non riceva notizie dal soggetto beneficiario, l'intermediario stesso trasferisce le somme di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui è stato inviato il predetto avviso, presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero al tasso di interesse di mercato.

5. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 4 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data di trasferimento. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione della presente disposizione.

6. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 4 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati.

7. Per indennizzare i risparmiatori che investendo sul mercato finanziario sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un

danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 6. A tali benefici sono altresì ammessi i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina».

46.3

GIOVANELLI, TURCI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «mercato finanziario» aggiungere le seguenti: «o in seguito a illeciti comportamenti degli amministratori di società esercenti attività bancaria o di credito».

46.0.6

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma: "Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "del presente testo unico" è inserito il seguente periodo: "Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi";

c) all'articolo 5, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente comma: "Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari,

pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui articolo 13-*bis* della legge n. 80 del 2005, da emanarsi entro dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge"»;

d) all'articolo 28, comma 2, le parole: "a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione" sono sostituite dalle parole: "nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma, del titolo I";

e) all'articolo 52, comma 2, le parole: "di cui al presente comma" sono sostituite con le parole: "di cui al precedente e al presente comma";

f) all'articolo 55, comma 1, sono eliminate le parole: "38, primo e secondo comma,"».

Art. 47.**47.0.1**

IL RELATORE

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per i lavoratori marittimi esposti all'amianto)

1. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi ai lavoratori marittimi esposti all'amianto.

2. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto ministeriale del 27 ottobre 2004, emanato dal Ministro del lavoro in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003.

3. Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella E, inserire la seguente voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Art.1, comma 7: Fondo per l'occupazione (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202)

2006: - 8.000;

2007: - 8.000.

alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 4.000,

e alla rubrica: Ministero della salute della medesima tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 4.000.

47.0.3

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
- b) conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo;
- c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole: "al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
- d) al comma 24 le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole: "al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

47.0.8

Izzo

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, sono autorizzati a partecipare all'Istituto Nazionale per la Longevità attiva e la Non Autosufficienza - Fondazione di partecipazione - I.N.P.L.A.N.A. Onlus, con sede in Padova».

47.0.9

BARELLI, IZZO, NOCCO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-*bis* è sostituito dal seguente:

"18-*bis*. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina";

b) dopo il comma 18-*bis*, è aggiunto il seguente:

"18-*bis*. Alle Federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, paria a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante le seguenti variazioni, da apportare alla tabella A:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 800;

2007: - 800;

2008: - 800,

alla voce: Ministero della salute:

2006: - 200;

2007: - 200;

2008: - 200.

47.0.11

MICHELINI, BETTA, RIPAMONTI

Respinto

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Internati militari italiani - IMI)

1. Al fine di assicurare agli internati militari italiani (Imi) gli indennizzi previsti dalla legge 2 agosto 2000 pubblicata sul Bundesgesetzblatt n. 38 dell'11 agosto 2000, con la quale la Germania ha istituito la Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro», il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad anticipare con propri decreti, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi importi nella misura, con le procedure e le modalità da determinarsi in accordo con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM.

2. Per i fini di cui al precedente comma lo Stato si surroga agli aventi diritto nella riscossione degli indennizzi ad essi spettanti previa acquisizione del loro consenso e sottoscrizione degli atti richiesti per agevolare le connesse operazioni di pagamento degli indennizzi stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare idonee iniziative per promuovere le entrate nonché i provvedimenti necessari per iscrivere in Bilancio le partite finanziarie di entrata e di spesa connesse all'anticipazione degli indennizzi ed alla riscossione delle corrispondenti somme presso l'OIM, quale organismo partner previsto dall'articolo 9 della precitata legge del 2 agosto 2000.

4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2006 e di euro 8.000.000,00 ed euro 6.000.000,00 a carico rispettivamente degli esercizi finanziari 2007 e 2008».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 8.000;
2008: - 6.000.

47.0.13

SCHIFANI, FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per le vittime del disastro di Ustica)

1. A favore dei familiari delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 si applicano i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

2. Ai fini dell'applicazione dei benefici ai soggetti di cui al comma 1, i termini di decadenza previsti dagli articoli 2, comma 2, 10 comma 2 e 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.500.000 per l'anno 2006 e 2.500.00 a decorrere dall'anno 2007».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: -11.500;

2007: - 2.500,

e alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.500.

47.0.36

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) garantisce al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulta in servizio presso lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile

1996, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Il trattamento di cui al comma 1 decorre, ai fini giuridici e di anzianità, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ai fini economici dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni.

3. L'INPS provvede ad adottare le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella A.

47.0.200

IL RELATORE

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis

(Disposizioni in materia di previdenza agricola)

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura dell'80 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all'INPS relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi

agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 3 che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo comma 3. Il residuo importo è versato in rate trimestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2008.

6. Con la presentazione dell'istanza di cui al comma 5, e fino alla definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai Commi da 3 a 5 del presente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

10. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'INPS, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

11. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni.

12. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.

13. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste dal presente comma, al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

14. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

15. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

16. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni».

Art. 49.**49.9 (testo 2)**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, COZZOLINO, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «e del Ministro della salute,»; sostituire le parole: «ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché» con le seguenti: «nonché dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della salute, ridurre sino a concorrenza dell'importo necessario.

Art. 50.**50.0.33**

FERRARA, CAVALLARO, PASCARELLA

Respinto*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.**

1. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite delle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto, può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di preponderante sviluppo precompetitivo, di cui al punto 2 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001, e di processi di innovazione di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle attività produttive.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è destinata alla promozione e al sostegno di progetti finalizzati al trasferimento di tecnologie in favore delle piccole e medie imprese realizzati da nuove aggregazioni di soggetti nonché al sostegno per la creazione di "centri dell'innovazione" partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, sono stabiliti i criteri per il finanziamento dei relativi progetti, nonché per la definizione e la costituzione di dette aggregazioni e per l'utilizzo dei risultati della ricerca.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che dovranno prevedere una quota di contributo non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti dall'impresa.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate annualmente le quote di risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 14

della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui ai commi 2 e 3, nonché all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

50.0.42

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo, con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, avente carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali, è alimentato annualmente, ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, dalle seguenti risorse:

a) trasferimenti comunitari, dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quote, non inferiori al 5 per cento, dei canoni e delle tariffe derivanti da risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone montane;

c) quote degli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse;

d) finanziamenti quantificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d'aria, percorrenze chilometri che, tempi di percorrenza, costi di trasferimenti di persone e di merci, a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti.

3. Le risorse complessivamente stanziare sul Fondo ammontano almeno al 2 per cento delle risorse per gli investimenti rese disponibili annualmente sul bilancio dello Stato.

4. Le quote, di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, e i finanziamenti di cui alla lettera *d*) del medesimo comma, sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. I trasferimenti, di cui al comma 2, lettera *a*), sono preordinati al riconoscimento, in termini economico-finanziari, della funzione di premimente interesse nazionale che rivestono le zone montane e la loro salvaguardia e valorizzazione.

6. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base a criteri generali stabiliti dal CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, comprendenti l'estensione del territorio montano, l'entità della popolazione residente, anche con riferimento agli indici ISTAT di occupazione, di invecchiamento della popolazione e del saldo demografico, l'esigenza della salvaguardia dell'ambiente, con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, la capacità fiscale media per abitante, il livello dei servizi, la natura e l'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.

7. Una quota del Fondo stabilita dalla Conferenza unificata è ripartita sulla base di progetti di sviluppo socio-economico destinati a favore delle zone montane, i cui contenuti, elaborati previo confronto con le parti sociali, costituiscono oggetto di intese di programma tra comuni, comunità montane e province. La regione può attribuire alle comunità montane, in forma singola o associata il compito di promuovere l'intesa di programma. La ripartizione del Fondo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata.

8. Il Fondo è iscritto in un'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale; con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, nell'ambito dei propri bilanci, fondi per la montagna cui afferiscono le risorse provenienti dal riparto del Fondo, gli stanziamenti a carico dei bilanci regionali e delle province autonome e le risorse comunitarie.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 8.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita l'uncem, presenta al Parlamento la Relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse destinate e da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari. Nella Relazione sono raccolti anche i referti delle regioni sull'attività in favore delle zone montane, i fondi da esse attivati e gli obiettivi perseguiti».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.

Art. 53.**53.12**

CICCANTI

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I distretti produttivi sono costituiti come soggetti privati secondo le tipologie previste dal codice civile e sono gestiti dalle imprese aderenti o dalle loro rappresentanze».

53.13

IZZO

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I distretti produttivi sono costituiti come soggetti privati secondo le tipologie previste dal codice civile e sono gestiti dalle imprese aderenti o dalle loro rappresentanze».

53.14

LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I distretti possono costituirsi in forma di consorzi semplici, di società consortili e di società cooperative».

53.32

FERRARA, SAMBIN

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provve-

dere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli Istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione».

53.34

SALERNO, FLORINO, DEMASI

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) Al fine di migliorare ed innovare i processi organizzativi ed incrementare una maggiore penetrazione sui mercati esteri, i distretti che favoriscono l'assunzione del personale con comprovata preparazione nel settore dell'internazionalizzazione, da parte delle imprese che aderiscono al distretto, beneficiano dell'incentivo fiscale previsto all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della riduzione del 50 per cento degli oneri sociali per un periodo pari a trentasei mesi. La riduzione del 50 per cento è elevata ad 80 per cento per le imprese residenti nelle Regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché nelle aree depresse. Il Ministero delle attività produttive vigila sul rispetto degli impegni assunti dalle imprese al fine di ottenere i benefici di cui al presente articolo. I benefici previsti sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis*».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 20 punti per cento.

53.36

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2,

comma 100, lettera *b*) della legge n. 662/96 è affidata la gestione di una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regolamento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 5), lettera b), aggiungere le seguenti parole: «relativamente al confidi artigiani, a tale rafforzamento si provvede anche tramite il ricorso agli interventi di garanzia della sezione speciale del fondo di cui al precedente punto 1-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

53.37

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *b*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2, comma 100, lettera *b*) della legge n. 662/96 è affidata la gestione di una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regolamento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

53.38

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *b*) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2, comma 100, lettera *b*) della Legge n. 662/96 è affidata la gestione di una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che

il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regolamento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

53.45

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Al comma 3, lettera c), dopo il punto 5), aggiungere il seguente:

«5-bis). Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

53.46

CICCANTI

Respinto

Al comma 3, lettera c), dopo il punto 5), aggiungere il seguente:

«5-bis). Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5% delle relative commissioni».

53.0.16

SALERNO, FLORINO, DEMASI, CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano esclusivamente alle promozioni aventi

ad oggetto prodotti suscettibili di essere qualificati come "made in Italy" in base ai requisiti fissati, per l'attribuzione della denominazione di origine doganale preferenziale, dalla disciplina dettata dalla Sezione 2 del capitolo 2 del Regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992 n. 2913/92 istitutivo del codice doganale comunitario e relativo Regolamento CEE 13 settembre 1993, n. 2554/93».

53.0.24

SALERNO, FLORINO, DEMASI, CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Per l'immissione e la commercializzazione sul mercato italiano, i prodotti importati devono essere conformi alla normativa vigente all'interno dell'Unione europea poste a tutela della salute e della sicurezza del consumatore nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'attività di controllo sulle importazioni è svolta dall'Agenzia delle dogane.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Art. 54.**54.4 (testo 2)****Respinto**

IZZO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) l'istituzione nella città di Napoli della sede legale e della direzione generale della Banca».

54.0.10

FERRARA, IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Sviluppo delle attività del PORE)

1. Al fine di incrementare la competitività delle Regioni e degli enti locali, attraverso l'incentivazione dell'accesso e dell'utilizzo dei fondi comunitari tematici a gestione diretta, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per lo sviluppo delle attività del PORE istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, la tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, è ridotta di pari importi.

Art. 55.**55.0.15**

FERRARA, GIRFATTI

Respinto

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure per favorire la privatizzazione delle società a controllo pubblico esercenti collegamenti marittimi essenziali)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, previa stipula di convenzioni, a concedere sovvenzioni ritenute necessarie per assicurare l'erogazione dei servizi di collegamento marittimo ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decretollegge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42.

2. Ai fini della privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento marittimo di cui al comma 1, nuove convenzioni ai sensi del medesimo comma 1, e con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate con dette società entro il 31 dicembre 2005.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono indicare:

a) l'elenco delle linee da servire e i meccanismi di revisione delle stesse;

b) le frequenze di ogni singola linea e i meccanismi di revisione delle stesse;

c) i requisiti tecnici minimi delle navi da adibire ad ogni singola linea;

d) i parametri che devono essere presi in esame ai fini della determinazione del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe sulle tratte oggetto della convenzione, nonché della sovvenzione allilua, che, secondo criteri di efficientamento, comprendono un obiettivo pluriennale di produttività, l'indicazione del capitale investito netto, che è aggiornato annualmente in base agli investimenti netti effettuati, come autorizzati in base al piano di cui al comma 9, e il costo medio ponderato delle fonti di finanziamento da applicare per calcolare la remunerazione del capitale investito netto;

e) le procedure e i tempi di liquidazione della sovvenzione annua;

f) il periodo di durata delle convenzione stesse.

4. Le convenzioni di cui al comma 2 sono notificate alla Commissione Europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.

5. Con cadenza quadriennale a partire dall'anno 2007, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede, sentite le società interessate, alla revisione dei parametri di cui al comma 3 lettera *d*). La revisione avrà ad oggetto:

a) i parametri relativi agli obiettivi di produttività nelle formule di determinazione della sovvenzione annua e del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe, tenendo conto dei mutamenti nel livello di competizione nelle tratte oggetto delle convenzioni, dei volumi del traffico sulle singole rotte, della dinamica della produttività nel settore e ripartendo simmetricamente tra Stato e società le maggiori efficienze realizzate dalle singole società rispetto agli obiettivi di produttività;

b) la eventuale definizione di un parametro relativo alla qualità all'interno della formula di determinazione delle tariffe;

c) il parametro relativo al costo medio ponderato delle fonti di finanziamento.

6. Qualora se ne presenti la necessità, per effetto di eventi eccezionali e imprevedibili, ovvero nei casi che saranno previsti nelle convenzioni di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può provvedere alla revisione di cui al comma 5.

7. Le sovvenzioni annue di cui al comma 1, spettanti per i servizi erogati di cui al comma 3, sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità ai parametri e ai criteri previsti dalle convenzioni stesse, così come sottoposti alla revisione di cui al comma 5.

8. Le determinazioni annuali relative al livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe sono assunte, in conformità ai parametri di cui al comma 3 lettera *d*) e ai criteri specificati nelle convenzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre 45 giorni dalla ricezione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze dei dati necessari alla suddetta determinazione, comunque trasmessi dalle società entro il 28 febbraio di ciascun anno.

9. A partire con il 2007, e poi con cadenza quadriennale, le società titolari di convenzione presentano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano degli investimenti relativi alle tratte e ai collegamenti oggetto delle convenzioni. Ciascun piano, da presentarsi comunque non oltre il terzo trimestre precedente l'inizio del quadriennio, è autorizzato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di silenzio delle amministrazioni, il piano s'intende autorizzato trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione. La richiesta di ul-

teriori elementi informativi interrompe il suddetto termine. In caso di eventi straordinari, il piano previsto nel presente comma può essere presentato anche nel corso del quadriennio.

10. Sono abrogati:

- a) gli articoli II e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
- c) il comma 2 dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;
- d) l'articolo 1, della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

11. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169 dopo le parole "partecipata in misura non inferiore al 51 %" sono aggiunte le seguenti: "fino all'attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte"».

55.0.18

Nocco

Respinto

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di giudizi innanzi alla Corte dei conti)

1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici derivanti da sentenze della Corte dei conti possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'Amministrazione creditrice ed il debitore individuato nell'ultima sentenza emessa dalla Corte dei conti, nella misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza stessa, sono comunque esclusi i crediti derivanti da sentenze penali di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione.

2. Al relativo onere pari a euro 10.000 a decorrere dal 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A allegata alla presente legge, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

Art. 56.**56.5**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA) e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è effettuata gratuitamente dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai segretari comunali del comune di residenza del venditore, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e titolari degli sportelli telematici dell'automobilista, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari incaricati dell'Automobile club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati», *con le seguenti:* «il comma 6 è abrogato»;

alla tabella C, rubrica Ministro degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (9.1.1.0 - funzionamento; 2.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2150), *apportare la seguente variazione:*

2006: - 10.000.

56.6

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sugli autoveicoli è effettuata» *sopprimere le parole:* «dai dirigenti del comune di residenza del venditore».

56.7

BEDIN, VITALI, BATTISTI, SODANO Tommaso, BASTIANONI, CAVALLARO, D'ANDREA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sugli autoveicoli è effettuata» sopprimere le parole: «dai dirigenti del comune di residenza del venditore».

56.8

CICCANTI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «funzionari» a: «n. 264» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari degli uffici del pubblico registro automobilistico, gestiti dall'Automobile club d'Italia (ACI), di adeguato livello e mansione, o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente»;

b) nella rubrica, la parola: «autoveicoli» è sostituita con la seguente: «veicoli».

56.9

AGOGLIATI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «funzionari» a: «n. 264» con le seguenti: «funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari degli uffici del pubblico registro automobilistico, gestiti dall'Automobile club d'Italia (ACI), di adeguato livello e mansione, o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente»;

b) nella rubrica sostituire la parola: «autoveicoli», ovunque ricorra, con la seguente: «veicoli»;

56.10

VERALDI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «funzionari» a: «n. 264» con le seguenti: «funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari degli uffici del pubblico registro automobilistico, gestiti dall'Automobile Club d'Italia (ACI), di adeguato livello e mansione, o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente».

56.14

VERALDI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "istanza dell'acquirente," sono aggiunte le seguenti: ", priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche";

b) sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.15

CICCANTI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 2, dopo le parole: "istanza dell'acquirente," sono aggiunte le seguenti: ", priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche". Sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.16

AGOLIATI

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel comma 2, dopo le parole: "istanza dell'acquirente," sono aggiunte le seguenti: "priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche". Sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.17

CICCANTI

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.18

AGOLIATI

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.19

VERALDI

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.21

VERALDI

Respinto

Nella rubrica, sostituire la parola «autoveicoli» con la parola: «veicoli».

56.0.1

BOSCHETTO, IZZO, NOCCO

Respinto

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Prodotti con false o fallaci indicazioni)

«All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" e prima delle parole: "di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione"».

56.0.13

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il triennio 2006-2008, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per 10 milioni di euro annui.

2. A tale scopo il Ministero dell'Economia è autorizzato ad istituire un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero degli Esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006 - 10.000;

2007 - 10.000;

2008 - 10.000.

56.0.14

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU

Respinto

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Ulteriori finanziamenti a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto il seguente: "7-bis. Per la prosecuzione degli interventi a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori, di cui ai precedenti commi, sono stanziati 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006"»

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 10 per cento"».

56.0.15

MANUNZA, DELOGU, FEDERICI

Respinto

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Continuità territoriale per la Sardegna)

1. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per la Sardegna sono assegnate risorse finanziarie per ulteriori 6,5 milioni di euro per l'anno 2006, 13,5 milioni per l'anno 2007 e 10 milioni per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 6.500;
2007: - 13.500;
2008: - 10.000.

56.0.48

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Regime di esonero per agricoltori in zone montane)

1. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani individuati nelle rispettive regioni e province autonome ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato ad euro 10.000,00."».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finan-

ziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15.000;

2007: - 15.000;

2008: - 15.000.

56.0.78 (testo 2)

BARELLI, FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Impianti sportivi)

1. Per consentire l'organizzazione o l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la Federazione italiana nuoto e i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dal 2006, nonché quella annua di 2 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma».

Conseguentemente nella Tabella B - voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti modifiche:

2006: - 2.000;

2007: - 4.000;

2008: - 4.000;

Art. 57.**57.0.1 (testo 2)**

FERRARA, IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana)

1. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2006-2010, quantificato in 150 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante un contributo di 44 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2020, di 12 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2021, e di 12 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2002. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale».

Conseguentemente all'articolo 67, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006	–	44.000
2007	–	56.000
2008	–	68.000

57.0.2

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti».

57.0.3

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: "Ministero dell'economia e delle finanze", voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2006 - 10.000.

57.0.4

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, lettera g), del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, per le iniziative agevolate a valere sui Contratti d'Area e sui Patti Territoriali, qualora entro l'esercizio successivo a quello

di entrata a regime dell'iniziativa si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale, il Ministero delle attività produttive procede:

a) alla revoca totale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento ecceda gli 80 punti percentuali in diminuzione;

b) alla riduzione parziale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento sia compreso fra gli 80 e i 30 punti percentuali in diminuzione. Con circolare del Ministro delle attività produttive sono specificate le entità di dette riduzioni che dovranno essere proporzionali allo scostamento verificatosi eccedente il predetto 30 per cento;

c) alla conferma delle agevolazioni concesse per scostamenti contenuti nel predetto limite di 30 punti percentuali.

2. In sede di applicazione delle disposizioni del precedente comma alle iniziative per le quali sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammissibile a consuntivo rispetto a quello preventivato, il Ministero delle attività produttive procederà preventivamente alla rettifica in riduzione dell'obiettivo occupazionale originario in misura proporzionale alla riduzione dell'investimento.

3. Alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente a quelle già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data di ultimazione di cui all'articolo 12, comma e), del decreto 31 luglio 2000, n. 320, ovvero alla scadenza dei 48 mesi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate perlomeno per il 50 per cento degli investimenti previsti, è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. La dimostrazione della realizzazione del predetto limite deve essere provata dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.

4. Per le iniziative agevolate a valere sui Contratti d'Area e sui Patti Territoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino realizzate per lo meno per il 50 per cento degli investimenti previsti e per le quali non risultano scaduti i termini per il completamento degli investimenti, il Ministero delle attività produttive può concedere la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, prevedendo anche produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati gli originari obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni del comma 3.

57.0.5

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

*(Contratti d'area e patti territoriali – revoche
o differimenti di termini)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, lettera g), del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, per le iniziative agevolate a valere sui contratti d'area e sui patti territoriali, qualora entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale il Ministero delle attività produttive procede:

a) alla revoca totale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento ecceda gli 80 punti percentuali in diminuzione;

b) alla riduzione parziale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento sia compreso fra gli 80 e i 30 punti percentuali in diminuzione. Con circolare del Ministro delle attività produttive sono specificate le entità di dette riduzioni che dovranno essere proporzionali allo scostamento verificatosi eccedente il predetto 30 per cento.

c) alla conferma delle agevolazioni concesse per scostamenti contenuti nel predetto limite di 30 punti percentuali.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alle iniziative per le quali sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammissibile a consuntivo rispetto a quello preventivato, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, il Ministero delle attività produttive applica preventivamente la rettifica in riduzione dell'obiettivo occupazionale originario in misura proporzionale alla riduzione dell'investimento.

3. Alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente a quelle già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data di ultimazione di cui all'articolo 12, comma e), del decreto 31 luglio 2000, n. 320, ovvero alla scadenza dei 48 mesi eventualmente prorogati di dodici mesi, risultino realizzate perlomeno per il cinquanta per cento degli investimenti previsti, è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori dodici mesi. La dimostrazione della realizzazione del predetto limite deve essere provata dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.

4. Per le iniziative agevolate a valere sui contratti d'area e sui patti territoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino

realizzate per lo meno per il cinquanta per cento degli investimenti previsti e per le quali non risultano scaduti i termini per il completamento degli investimenti, il Ministero delle attività produttive può concedere la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, prevedendo anche produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati gli originari obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni del comma 3».

57.0.42

EUFEMI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "due anni" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi";
- b) le parole: "tre anni prima della predetta data" sono sostituite con le seguenti: "tre esercizi"».

57.0.43

EUFEMI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. È istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed alle altre organizzazioni con natura di impresa sociale, ivi comprese le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Per gli anni successivi, il Fondo è finanziato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate anche da regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

57.0.44

EUFEMI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Per gli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, al decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 e al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è assegnato un contributo di 500 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della presente legge, per 100 milioni di euro per l'anno 2006, 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008».

57.0.46

EUFEMI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della presente legge».

57.0.66 (testo 2)

GRILLOTTI, BONATESTA

Respinto

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di rafforzare e accelerare i processi di introduzione di sistemi di gestione ambientale e di politiche di sostenibilità per le piccole e medie Imprese e per i territori delle Regioni del Mezzogiorno, è previsto un programma straordinario di ricerca, innovazione e assistenza tecnica basato sulla integrazione e sinergia di fondi esistenti.

2. Per la progettazione e gestione operativa di tale programma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da assegnare per l'anno 2006 in favore di Suggest Scarl (organismo di diritto pubblico)».

Conseguentemente, alla Tabella C, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per la autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2006: 89.400.

Art. 58.**58.55**

BONGIORNO, SPECCHIA, TOFANI, CURTO, SALERNO, ZAPPACOSTA

Respinto*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«4. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, ancorché non prescritti.

5. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.

6. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 aprile 2006 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1 versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle somme rimosse, ai concessionari spetta un agio pari all'1 per cento.

7. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme rimosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

8. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi previdenziali ed assistenziali maturati al 30 settembre 2005 e non ancora iscritti al ruolo.

9. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla SCII, aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 28 febbraio 2005 il Fondo è alimentato mensilmente da una percentuale

pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 4.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;

e nella medesima tabella, alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

58.0.23

CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le aziende agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile debitorie per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessir relativi a periodi contributivi maturati al 30 settembre 2004 possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro il 16 marzo 2005, in quaranta rate trimestrali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso legale annuo per il periodo di differimento a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagati anche se in violazione delle norme sul collocamento. Si applica il comma 230 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La domanda di regolarizzazione può essere presentata per i contributi previdenziali ed assistenziali omessir per i quali non sia iniziata la procedura esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché per i contributi e premi che

hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni per la parte del debito contributivo dovuto e rimasto insoluto alla data del 30 settembre 2004.

3. I termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano nei confronti delle aziende di cui al comma 1, ai contributi e premi dovuti e agli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 2004.

4. possono accedere alla regolarizzazione agevolata di cui al comma 1, anche i soggetti totalmente sconosciuti all'ordinamento previdenziale agricolo nonché le aziende agricole che devono regolarizzare impiego di manodopera o attività lavorative di soggetti o per periodi non ancora accertati o che abbiano presentato denunce inesatte o incomplete».

58.0.24

STANISCI, MONTALBANO, IOVENE, LEGNINI, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Relativamente ai carichi per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati sino al 31 dicembre 2005, inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti nonché l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

3. I concessionari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano ai soggetti debitori che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale avvalersi della facoltà di cui al comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme dovute. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è predisposto il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei connessi rapporti contabili.

5. Alla definizione di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi e premi previdenziali ed assistenziali maturati sino al 31 dicembre 2005, non ancora iscritti al ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 7 per cento.

58.0.25

SPECCHIA, BONGIORNO

Respinto

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. A decorrere dal primo gennaio 2006 i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo sono determinati in base al salario reale.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3000;

2007: - 3000;

2008: - 3000.

58.0.45

LEGNINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per il recupero edilizio di borghi ed edifici storici)

1. Nei progetti di recupero di edifici singoli o borghi antichi, urbani e rurali, anche in pietra e terra cruda, in caso di dissenso di uno o più proprietari o comproprietari sui progetti stessi, i Comuni, su istanza di parte, possono promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di acquisire l'unanime consenso dei comproprietari. Ove tale consenso non sia conseguito in conferenza, i Comuni possono procedere, relativamente alle quote o porzioni appartenenti ai proprietari dissenzienti, ad espropriazione e successiva cessione agli istanti ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325.

2. Il verbale della conferenza dei servizi, che dovrà contenere l'approvazione del progetto di recupero e l'accertamento della non possibilità di ottenere il consenso unanime di tutti i comproprietari, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai fini dell'attivazione del procedimento di espropriazione».

58.0.57

AGONI, FRANCO PAOLO, MORO, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 49 del 28 marzo 2003, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aziende agricole localizzate nelle comunità montane e nelle aree svantaggiate».

Conseguentemente, alla tabella C, modificare come segue: legge n. 7/81 e legge 49/87 (9.1.1.0 Stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150)

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

58.0.58

AGONI, FRANCO PAOLO, MORO, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 49 del 28 marzo 2003, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aziende agricole localizzate nelle zone di pianura».

Conseguentemente, alla tabella C, modificare come segue: legge n. 7/81 e legge 49/87 (9.1.1.0 Stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150)

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

58.0.59

EUFEMI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "i giovani imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "anche organizzati in forma societaria,".

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le società suben-

tranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2"».

58.0.67

TOFANI, BUCCIERO, CARUSO, SALERNO, BONATESTA

Respinto

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Adeguamento dell'indennità degli esperti agrari)

1. Il comma 1 dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, è sostituito dal seguente:

"1. L'indennità spettante agli esperti delle sezioni agrarie è fissata nella misura di euro 16,06 orari"».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.

58.0.69

CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Elenco dei vitigni autoctoni)

1. Ad integrazione dell'elenco dei vitigni autoctoni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1995, l'utilizzo del nome "Primitivo" è riservato esclusivamente alla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Manduria» e "Gioia del Colle" e alle indicazioni geografiche tipiche "Tarrantino, Salento e Puglia".

2. Le ditte detentrici di scorte di vini da tavola ad indicazione geografica tipica o a denominazione di origine controllata, sia allo stato sfuso che confezionate, designabili o designate con il nome del vitigno "Primitivo" possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro immissione al consumo fino al completo esaurimento delle scorte medesime, purché entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presentino apposita comunicazione all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando i quantitativi di prodotto detenuto».

Art. 59.**59.0.3**

FERRARA, PIANETTA, IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Finanziamento del Comitato Atlantico Italiano)

1. Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia negli Organismi Atlantici volti a promuovere la sicurezza e la cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per il funzionamento del Comitato Atlantico italiano».

Conseguentemente, ridurre di pari importi la Tabella A, voce Ministero degli affari esteri.

59.0.22

GRILLOTTI, BONATESTA

Respinto

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche alla normativa vigente in materia di cooperative)

1. Al comma 2, dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "nonché ai figli maggiorenni aventi, alla data di un anno anteriore al decesso, i requisiti di legge per accedere alla assegnazione".

2 Al comma 3, dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "ovvero chiedere, per il relativo edificio separato, la trasformazione prevista dal comma 1".

3 All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Qualora la cooperativa, anche quale edificio separato, abbia provveduto alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nel relativo insediamento, l'autorizzazione alla trasformazione prevista dal comma 1 può essere avanzata se riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi dello stabile sociale e purché deliberata con la maggioranza. dei due terzi del-

l'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Si applicano in tal caso, ove previste, le ulteriori condizioni stabilite dall'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179".

4. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, primo periodo, dell'articolo 95 dopo le parole: "da cooperative" inserire le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall'articolo 31,".

2) La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 95 è sostituita dalla seguente:

"*b*) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione".

3) Alla lettera *b*) dell'articolo 97 le parole: "gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato" sono soppresse.

4) La lettera *c*) dell'articolo 97 è sostituita dalla seguente:

"*c*) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile»".

Art. 60.**60.2**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico».

60.0.31

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
 - b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
 - c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».
-

60.0.32

CREMA

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
- b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
- c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».

60.0.33

FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
- b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
- c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».

60.0.34

IZZO, CHIRILLI

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».

60.0.35

CICOLANI

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il

periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».

60.0.36

ZANDA, VERALDI

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disciplina transitoria degli affidamenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».

60.0.37

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari

di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

60.0.38

CREMA

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».

60.0.39

FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-*bis*. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)"».

60.0.40

IZZO, CHIRILLI

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

60.0.41

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINO, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

60.0.42

CREMA

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

60.0.43

FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

60.0.74

CARILLI, IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, tp.essi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

60.0.75

CICOLANI

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio".

60.0.76

VERALDI, ZANDA

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dai seguenti:

"2. Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualun-

que titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

60.0.77

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

60.0.78

FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

60.0.98

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro ed i revisori contabili purchè non dipendenti dall'amministrazione pubblica".

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipen-

dente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono soppresse».

60.0.145

PIZZINATO, DEL PENNINO, PIATTI, MACONI, RIPAMONTI, MARINO, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: ", a seguito dell'approvazione" fino a: "delle aree" sono soppresse e dopo le parole: "gli interventi della bonifica" sono inserite le seguenti: "di interesse pubblico". Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è aggiunto il seguente:

"1-quater. Per l'attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, e al regolamento di cui al decreto e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468"».

60.0.150

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Funzionamento dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), del Sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SALA) e dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Potenziamento del Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD))

1. In linea con i programmi di digitalizzazione della pubblica amministrazione ed in relazione al progetto «indice nazionale delle anagrafi» e «sistema di accesso ed interscambio anagrafico», ai fini della gestione delle reti e dei sistemi relativi alle infrastrutture tecnologiche e logistiche del Centro nazionale per i servizi demografici, nonché dell'avvio a regime dell'attività di vigilanza anagrafica informatizzata e di formazione del personale addetto, a livello centrale e periferico, è autorizzata, nell'ambito

dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 6.500.000 di euro per l'anno 2006.

2. Per la prosecuzione dei progetti di cui al comma 1 e per l'ampliamento delle infrastrutture tecnologiche, di rete e logistiche del Centro nazionale per i servizi demografici, nonché per le attività relative alle attività di vigilanza anagrafica, è autorizzata la spesa di 3.500.000 di euro per l'anno 2006.

3. Per il perfezionamento e la razionalizzazione delle procedure informatizzate dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero è autorizzata, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno la spesa di 7.000.000 di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell'interno», apportare la seguente variazione:

2006: - 17.000.

60.0.166

TOFANI, BONATESTA

Respinto

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera *p-terdecies*), *aggiungere la seguente:*

"p-quaterdecies) bacino del Fiume Sacco;"».

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ambiente e territorio, legge 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale, articolo 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti, aumentare del seguente importo:

2006: + 300;

2007: + 300;

2008: + 300.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre del seguente importo:

2006: - 300;

2007: - 300;

2008: - 300.

Art. 63.**63.5**

CICCANTI

Respinto

Il comma 1, è soppresso.

Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la parola «2004» con la parola «2005».

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater* della legge n. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative giornalistiche editrici, con esclusione di quelle costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, poligrafici o grafici editoriali».

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già maturato il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicembre 2004 ed a tale data editino un quotidiano».

Sopprimere la lettera a) del comma 7.

Alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il seguente:

«che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi».

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati da imprese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di influenza dominante nei confronti dell'impresa editrice ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, che eccedano il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa stessa, ivi compresi eventuali corrispettivi per l'affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto la testata e di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computo dei costi sostenuti dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni».

Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:

«7-*bis*. A far data dal 1° gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2, 8 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo

quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, non possono eccedere l'importo di 150.000 euro per dipendente assunto. Ai fini del calcolo del limite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti assunti a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l'esercizio di riferimento.

7-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è così modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua italiana «comma 2 del presente articolo» introdurre ed "editino la testata da almeno tre anni con periodicità quotidiana. Ad eccezione del requisito della lingua italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno presentato domanda di contributi per l'esercizio 2003".

7-quater. Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 10 dicembre 2001 ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni.

7-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera *c*), le parole "precedente a quello" sono soppresse;

al comma 2, la lettera *h*) è soppressa;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio»;

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: «Ministero degli affari esteri», ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (U.P.B. 9.1.1.0).

63.6

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, TONINI, CASTELLANI, CADDEO, DE PETRIS, DI SIENA, BRUTTI Paolo, PIZZINATO, FASSONE, VITALI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FABRIS, DONATI, CREMA, SCALERA, VERALDI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

a) al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi previsti dal comma 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non sono ammessi i costi sostenuti per l'affitto della testata.";

c) all'articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio, in misura pari all'1 per cento».

63.7 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.10

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 70.000;

2007: - 75.000;

2008: - 80.000.

63.11

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

63.17

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «In considerazione della loro specificità, le risorse disponibili, sono erogate in via prioritaria alle testate storiche femminili sono escluse da quanto previsto nella presente normativa. Per testate storiche femminili si intendono quelle testate pubblicate da almeno 50 anni».

63.21 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge", sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,". Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "I contributi di cui ai commi 8 e 11"»;

aggiungere le seguenti lettere:

«b-bis al comma 2, lettera c), le parole: "precedente a quello" sono soppresse;

b-ter al comma 2, lettera e), le parole: "«almeno l'80 per cento della diffusione complessiva" sono sostituite dalle seguenti: "più del 50 per cento della diffusione complessiva";

b-quater al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

b-quinquies al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

b-sexies al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il

calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.22 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

63.30

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «in maggioranza».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.

63.34

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.

63.39 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.43

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;

2007: - 3.000;

2008: - 3.000.

63.50 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

63.62

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 7, comma 10, della legge 3 maggio 2003, n. 112, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le imprese radiofoniche nazionali

di informazione sono equiparate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle imprese di giornali quotidiani."».

63.0.1

CURTO, SPECCHIA

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per interventi in campo industriale – settore aeronautico – al fine di sostenere il comparto manutenzione motori delle linee di volo Tornado, AMX, HH3F».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 50.000;

2007: – 50.000.

63.0.29

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, VANZO

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Etichetta di origine dei prodotti e tutela del "made in Italy")

1. Alla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo l'articolo 1-*quater* aggiungere il seguente:

"1-*quater-bis*. – 1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come se-

milavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla etichettatura di origine, consistente nella: attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell'Unione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dell'Unione in misura non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino all'introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia".

2. È istituito il marchio "prodotto italiano di qualità" per designare i prodotti ad elevato valore, aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità, e di creatività nel processo produttivo.

3. È istituito il marchio «full made in Italy» per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano. Ai fini del presente comma, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. L'utilizzo dei marchi di cui al commi 2 e 3 è condizionato alla piena osservanza della vigente normativa in materia di produzione e, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti interessati, nonché alle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Nei confronti dell'impresa «responsabile di utilizzo abusivo di alcuno dei marchi previsti dal presente articolo, sono revocate le agevolazioni eventualmente godute in base alla legge a partire: dalla data di primo utilizzo del marchio.

5. Le disposizioni di attuazione dei commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali ed artigiane maggiormente rappresentative. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea».

63.0.34

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Respinto*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al comma 342 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al capoverso Art. 41-ter le parole da "corrispondente" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "corrispondente all'importo del canone di locazione su base annua rilevato al valore di mercato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare entro il 31 gennaio di ogni anno, diminuito del 30 per cento"».

63.0.34a

MORO, FRANCO PAOLO, AGONI, BOLDI

Respinto*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, previa comunicazione all'interessato, al sopralluogo dell'immobile ai fini di formulare una proposta di classamento e la relativa rendita"».

63.0.58

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2006, sono soppresse tutte le agevolazioni previste per le società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I del codice civile, e relative disposizioni di attuazione transitorie, e che sono iscritti all'Albo

delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, con esclusione delle medesime cooperative che hanno un volume di affari non superiore a 5 milioni di euro.

2. Le previsioni di cui al comma precedente non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni».

63.0.79 (testo 2)

MORANDO, LEGNINI

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Equo compenso)

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 39. - *1.* Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

a) supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (audiocassette, videocassette, CD, DVD e altri supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

b) memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o trasferibili, quali *flash memory*, *USB Flash* e analoghe, ad eccezione di quelle residenti in apparecchi polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

c) apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digitale, audio o video, ad eccezione di quelli polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore"».

63.0.83

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente

«Art. 63-bis.

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d'Abruzzo-Gran Sasso, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 1.250.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.500;
2007: - 1.500;
2008: - 1.500.

63.0.84

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi ai lavoratori per cui ricorrano insieme tutte le seguenti condizioni:

a) siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano stati collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4

e 24 della medesima legge, o comunque siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni;

b) fossero impiegati presso imprese che abbiano stipulato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, accordi sindacali i quali prevedevano la ricollocazione lavorativa presso altre imprese da costituire ai sensi dei predetti accordi;

c) tale ricollocazione non sia stata realizzata, alla data di entrata in vigore della presente legge, per causa non dipendente dalla volontà del lavoratore;

d) maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2012.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.

63.0.85

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale della Maiella, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 1.250.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dall'1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.

63.0.88

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio della regione Abruzzo, limitatamente al settore dell'elettronica. A tal fine sono stanziati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 2 per cento.

63.0.90

BATTAFFARANO, PASQUINI, MORANDO

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di consentire l'emersione e la valorizzazione di nuove attività professionali, nonché l'applicazione alle medesime attività degli studi di settore, le associazioni professionali di natura privata e ad adesione volontaria, costituite da professionisti che esercitano attività non riservate a professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sono iscritte in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il riconoscimento delle associazioni professionali è disposto, su parere obbligatorio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le associazioni professionali rilasciano periodicamente, con scadenza non superiore a tre anni, agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali, tenendo in considerazione: i curriculum formativi, le certificazioni acquisite, le esperienze professionali maturate e l'aggiornamento professionale effettuato e il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. L'attestato di competenza rilasciato dall'associazione non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

4. I requisiti minimi richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro, sono:

a) l'esistenza di uno Statuto che: garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, preveda l'adozione obbligatoria di un codice deontologico, determini l'ambito dell'attività professionale e i relativi requisiti associativi;

b) la disponibilità di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) la stipula di forme di assicurazione collettiva o individuale per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

d) l'adozione di un regolamento per: la terminazione dei livelli di qualificazione professionale, la valutazione dei requisiti professionali, la verifica delle professionalità, l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico.

5. È istituito presso il CNEL un osservatorio permanente sulle attività professionali non riservate e sulle associazioni riconosciute di cui al punto 1 del presente articolo. L'osservatorio elabora, con cadenza almeno biennale, un rapporto di monitoraggio sul sistema evolutivo del sistema di regolamentazione associativo. La composizione del Consiglio del CNEL, di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, viene ampliata con la nomina di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività professionali non riservate, di cui almeno due iscritte nel registro di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

63.0.96

STANISCI, MARITATI, BATTAFARANO, NIEDDU, PASCARELLA, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione dei velivoli dell'Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui».

63.0.160

FERRARA, FABBRI

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure sull'emergenza amianto)

1. Con i mezzi di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 i Comuni provvedono alla gestione, all'accertamento ed alla riscossione del danno ambientale e patrimoniale in conseguenza dell'uso illecito dell'amianto nei luoghi di lavoro e della presenza sul mercato di prodotti contenenti fibra di amianto. La quota parte spettante allo Stato a fronte del recupero del danno di cui alla l. 349 del 1986 è forfettariamente determinata nella misura del 70 per cento di quanto riscosso al netto degli oneri e dei costi.

2. I Comuni sono inoltre legittimati ad agire nei confronti dei responsabili del danno alle persone danneggiate che non siano dipendenti dell'impresa e che risultino aver contratto malattie. L'azione esdebita il responsabile nei confronti di tutti i soggetti che abbiano aderito rinunciando alla domanda di danni.

3. L'INAIL è abilitata a surrogarsi nei diritti dei dipendenti danneggiati in conseguenza dell'esposizione all'amianto nei luoghi di lavoro anche per la quota di danno non assicurato. All'atto della avvenuta riscossione l'INAIL provvederà a distribuire l'importo riscosso a tale titolo. L'INAIL stipula le dovute intese con i dipendenti danneggiati.

4. Avuto riguardo alla differente natura dei fatti illeciti connessi all'uso dell'amianto le azioni di cui sopra sono avviate senza ritardo in relazione ad eventi di cui sia accertata la persistenza degli effetti oppure quando la cessazione dell'attività lavorativa o l'evento dannoso abbiano avuto luogo da non oltre quindici anni. Rimane impregiudicata l'azione nel casi di crimini internazionali».

63.0.161

CICOLANI, FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. In applicazione dello Schema Generale di Riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi Pubblici del Settore Trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, le imprese ferroviarie si impegnano a garantire determinati livelli di performance del servizio, ed a prevedere modalità di compensazione per i passeggeri in caso di mancato raggiungimento degli stessi, tenendo conto dei valori medi applicati in sede internazionale.

2. La commercializzazione dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza ad elevati *standard* qualitativi, del tipo Eurostar Italia (ES*) e ad alta velocità, forniti con materiale rotabile di tecnologia avanzata progettato per garantire almeno una velocità massima dell'ordine di 200 Km/h, resi in regime di licenza, a partire dal 30 giugno 2006 è sottoposta alle regole del libero mercato.

3. Le tariffe dei servizi ferroviari di cui al comma precedente sono stabilite dalle imprese esercenti che ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

4. Per il periodo 2006-2010 il Ministero dell'Economia è sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizza annualmente, con proprio decreto, gli adeguamenti tariffari dei servizi a media e lunga percorrenza non inclusi al comma 2.

5. Le variazioni annue delle tariffe dei servizi di cui al comma precedente sono regolate secondo un metodo di *price cap*, con criteri definiti dal CIPE sulla base del tasso di inflazione, dell'aumento della produttività e di un fattore integrativo che consenta una congrua remunerazione del capitale investito nel corso del periodo regolatorio.

6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo».

63.0.504

FERRARA, FIRRARELLO

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza la voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987.

63.0.172

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Intervento a sostegno dell'attività sportiva giovanile)

1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte, non inferiore al 50 per cento, delle risorse a favore del CONI come rideterminate dal presente comma, è riservata ad interventi finalizzati alla promozione ed al sostegno dell'attività sportiva giovanile"».

63.0.173

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Finanziamento a favore dell'impiantistica sportiva di base)

1. All'articolo 1, dopo il comma 6, della legge n. 2 del 3 gennaio 1987, è aggiunto, il seguente:

"6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. L'accesso ai contributi è consentito anche ai soggetti che abbiano precedentemente beneficiato dei finanziamenti, a condizione che si tratti di interventi relativi ad opere di completamento, ristrutturazione ed adeguamento degli impianti ai sensi della nuova normativa sulla sicurezza degli stadi"».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C per il triennio 2006-2008.

63.0.178

LEGNINI, ANGIUS, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Interventi urgenti per i Giochi del mediterraneo "Pescara 2009")

1. Le disposizioni e i meccanismi di cui all'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, previsti per i giochi invernali di Torino 2006, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2006, agli interventi per la realizzazione dei giochi del Mediterraneo del 2009, che si svolgeranno presso la città di Pescara e nella regione Abruzzo. A tal fine, per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del mediterraneo del 2009 sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

63.0.180

PIROVANO, FRANCO Paolo, MORO, STIFFONI, AGONI, BOLDI

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in favore degli sportivi in disagiate condizioni economiche)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, le parole: "ad un massimo di cinque sportivi, per ciascun anno" sono sostituite

dalle seguenti: "ad un massimo di dieci sportivi, di cui almeno tre provenienti dalla disciplina pugilistica».

Conseguentemente alla tabella C, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2000;
2007: - 2000;
2008: - 2000.

63.0.181

PIZZINATO, IOVENE, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svolgere i propri compiti istituzionali sono destinati 20 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;
2007: - ;
2008: - .

63.0.352

GRILLOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga di termini e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole: "ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136" e le parole: "da ratificare entro trentasei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da ratificare entro il 31 dicembre 2007".

2. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita - da ultimo - al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-*quinquies* della legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2007.

3. Gli alloggi da realizzare nell'ambito dei programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 potranno essere concessi in locazione o in godimento anche al personale delle forze armate.

4. Per i soli programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che siano localizzati in aree metropolitane e/o ad alta tensione abitativa, il diniego del Prefetto alla loro attuazione - da esprimersi necessariamente nel corso della prevista conferenza di servizi - attribuisce ai comuni il potere di contestualmente autorizzarli per il perseguimento dei fini istituzionali di soddisfacimento delle esigenze abitative di edilizia economica e popolare. L'attuazione del programma come innanzi dal comune autorizzato gli conferisce la titolarità dei realizzandi alloggi di edilizia sovvenzionata e la disponibilità, per il fitto, di quelli di edilizia agevolata e degli eventuali altri dalle previsioni del programma vincolati alla locazione».

63.0.500

CENTARO

Respinto

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dal'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 giugno 2006 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2008. Sulle somme rimosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme rimosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

63.0.502

TOFANI, GRILLOTTI, SALZANO, TREDESE, DANIELI, ULIVI, IZZO, TATÒ

Respinto

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. La limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 del DDL finanziaria, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429 convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532 e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 2002.

2. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), negli uffici veterinari adempimenti comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute.

3. La limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 30 del DDL finanziaria, non si applica al personale medico veterinario e tecnico dei servizi

sanitari delle Aziende Sanitarie e delle Regioni per far fronte alle emergenze sanitarie di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la rubrica del Ministero della salute.

Art. 64.**64.3**

CANTONI, FERRARA, CHIRILLI

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Rivalutazione di beni d'impresa, di immobili e di aree edificabili)».

Al comma 1, dopo le parole: «ad esclusione» inserire le seguenti: «degli immobili e».

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «limitatamente» inserire le seguenti: «agli immobili e», e sostituire le parole: «incluse quelle» con le seguenti: «inclusi quelli».

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «tutte» con le seguenti: «tutti gli immobili e» e sostituire le parole: «comprese in distinte categorie» con le seguenti: «compresi in distinte categorie gli immobili e».

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al comma 4 si applica a condizione che gli immobili siano iscritti in bilancio anche tra le rimanenze, da almeno cinque esercizi e non siano venduti prima della scadenza di due anni alla data di entrata in vigore della legge».

64.6

MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2004. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2006; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2006».

64.0.1

GRILLOTTI, TOFANI, BONATESTA

Respinto*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.**

1. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicitare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione oli usati deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico di cui al comma 1, è fissata in euro 672,85 per mille chilogrammi. Le maggiori entrate derivanti dal suddetto incremento, pari ad euro 10.082.160 su base annua, sono destinate alla costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adozione di misure volte a migliorare la prestazione ambientale di insediamenti produttivi e commerciali, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; una quota pari al 4 per cento del suddetto fondo è destinata al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691».

64.0.9

TOMASSINI

Respinto*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:***«Art. 64-bis.**

1. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 dopo le parole "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati" sono aggiunte le seguenti: "ovvero acquisizioni di immobili ad uso residenziale purché concessionari prima del 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche di cui alla legge regionale n. 10 del 12 aprile 1999, per quanto riguarda la Frazione di Case Nuove sita nel Comune di Somma Lombardo".

2. Il Comitato Istituzionale di Gestione, sentiti i rappresentanti degli Enti locali interessati provvederà ad individuare, nel quadro delle risorse

aggiuntive destinate all'Intesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo sarà effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente in materia».

64.0.13

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:

"e) i redditi derivanti dalle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, ivi compresi i titoli emessi da enti territoriali ai dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sino ad un importo di 800 euro.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 al comma 1 dopo le parole: "nel periodo di possesso" è aggiunto il seguente periodo: "e per la parte che supera l'importo complessivo di 800 euro".

3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, comma 1 le parole: "12,5 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 al comma 1, le parole: "12,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, comma 1 le parole: "12,5 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

6. All'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, comma 1 le parole: "12,5 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "20 per cento".

64.0.19

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Ai guadagni di cui all'articolo 51 del TUIR, comma 2 lettera g-bis come modificato dal decreto legislativo n. 505 del 1999, derivanti dall'esercizio di opzioni assegnate a dipendenti, attualmente esenti, si applica una aliquota del 25 per cento.

2. Rimangono esclusi da tale disposizione i guadagni relativi al cosiddetto: "azionariato popolare"».

64.0.28

Izzo

Respinto

Dopo l'articolo 64, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis.

(Riapertura dei termini per l'affrancamento di terreni e partecipazioni di persone fisiche)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"».

64.0.29

BASTANONI

Respinto

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

*(Riapertura dei termini per l'affrancamento di terreni
e partecipazioni di persone fisiche)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2005";
- b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";
- c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"».

64.0.30

PASINATO

Respinto

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2005";
- b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";
- c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006"».

Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.

Art. 66.**66.18 (testo 2)**

SALERNO, CURTO

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A partire dal 1° aprile 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 11,5 per cento delle somme giocate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 133 del 2005, all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: "da svolgersi in sale diverse non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari" sono soppresse».

66.34 (testo 2)

FERRARA, GIRFATTI

Respinto

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 19 del Dpr 633/72 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunta la lettera f): "le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, n. 6) e 7) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni";

b) al comma 5 dopo le parole: "salvo conguaglio alla fine dell'anno" aggiungere "La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, n. 6) e 7) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni".

L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione comunitaria.

Conseguentemente, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione della formula di gioco opzionale, complementare al concorso pronostici Enalotto, secondo i seguenti criteri:

- a) posta di gioco per ogni combinazione opzionale pari a 0,50 euro;
- b) assegnazione casuale di un numero compreso da 1 e 90;
- c) monte premi non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco e autonomo rispetto a quello previsto nella formula attuale;
- d) numero di categorie di vincita, tra le quali verrà ripartito il predetto monte premi, non inferiore a 5;
- e) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio».

66.36 (testo 2)

FERRARA, GIRFATTI

Respinto

Al comma 26, lettera b), n. 3, ovunque figurino le parole: «fino a tre eventi» sostituirle con le seguenti: «fino a sette eventi».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C.

66.38

GENTILE, FERRARA

Respinto

All'art. 66, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. È abrogato il comma 2 dell'art. 14-ter. della legge n. 80 del 14 maggio 2005».

66.41 (testo 3)

FERRARA, GIRFATTI

Respinto

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse a libro quota fissa è stabilita in 1 euro e l'importo minimo

per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono altresì abrogate le lettere "b)" e "c)" ed alla lettera "a)" le parole da: "fino" a: "lordo" del DM 11 giugno 2004 pubblicato nella G.U. R il 21 giugno 2004, n. 143».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C.

66.41 (testo 2) (v. testo 3)

FERRARA, GIRFATTI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse a libro quota fissa è stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono altresì abrogate le lettere "b)" e "c)" ed alla lettera "a)" le parole da: "fino" a: "lordo" del DM 11 giugno 2004 pubblicato nella G.U. R il 21 giugno 2004, n. 143».

66.45

FERRARA, GENTILE

Respinto

Al comma 29, primo periodo, le parole: «diffusione del gioco a distanza» sono sostituite dalle parole: «regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie».

Dopo il comma 29 sono aggiunti i seguenti:

«29-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentire le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole della raccolta, attraverso *internet*, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del gioca-

tores, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento *on line*, prevedono, in particolare:

a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonché l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto, alla raccolta a distanza;

b) L'estensione nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta l'attribuzione per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle concessioni conferite;

c) la possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongono di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di concessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b), che garantiscono la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi nonché le modalità di retribuzione di tali soggetti;

d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 29. Per tali attività è riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti.

29-ter. Per il triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, del concorso pronostici Totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, della scommessa Tris e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti criteri:

a) nel caso in cui nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 è fissato in misura al 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici Enalotto, al concorso pronostici Totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, alla scommessa Tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;

b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).

29-*quater*. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 29».

66.51

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 29 aggiungere, in fine, il seguente:

«29-*bis*. All'articolo 1, comma 283, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: "Le vincite non riscosse" con le seguenti: "Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 90, comma 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le vincite non riscosse"».

66.52 (testo 2)

SALERNO

Respinto

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-*bis*. Con regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 16 della legge n. 133/99 e 12 della legge 383/01, è istituito

un nuovo concorso pronostici a cadenza quotidiana, basato su estrazioni di numeri. Detto concorso potrà essere raccolto da parte dei soggetti:

a) titolari di concessione per la gestione del gioco lecito a mezzo di apparecchi elettronici e terminali, attraverso i propri punti di gestione, utilizzando i terminali di gioco, ovvero i convegni di cui all'articolo 110 comma 6, lettera b) del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e le reti di trasmissione dati attualmente in uso;

b) titolari di concessione per l'esercizio di concorsi a pronostici numerici o del gioco del Lotto, attraverso i propri punti vendita, utilizzando i terminali di gioco e le reti di trasmissione dati attualmente in uso.

Il predetto decreto dovrà necessariamente prevedere:

a) individuazione della denominazione del concorso pronostici;

b) determinazione della posta di gioco;

c) quota destinata a monte premi pari al 65 per cento dell'ammontare complessivo della posta di gioco;

d) quota destinata all'Erario pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo della posta di gioco;

e) aggio ricevitori pari all'8 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;

f) quota destinata alle spese di gestione pari al 7 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;

g) effettuazione delle estrazioni a cura dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Con cadenza almeno oraria, prevedendo non meno di 20 estrazioni giornaliere;

h) le estrazioni dovranno essere riprese e telematiche ed essere trasmesse presso raccolta del gioco;

i) le estrazioni dovranno essere basate su di un massimo di 20 numeri e dovrà essere prevista una ripartizione dei montepremi a totalizzatore.

Con il medesimo regolamento, sulla base degli utili erariali derivanti dal predetto concorso pronostici, accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero dell'economia e delle finanze una quota non inferiore al 20 per cento di detti utili. che dovrà essere utilizzata per sostenere finalità di utilità sociale».

Le maggiori entrate sono stimate:

2006: + 100 milioni di euro;

2007: + 300 milioni di euro;

2008: + 500 milioni di euro.

66.56

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«30. I concessionari del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici sportivi, comprese le scommesse a totalizzatore su base sportiva, del concorso pronostici Totip, potranno svolgere, attraverso i propri punti di raccolta, a favore dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, attività di apertura di conti di gioco, effettuazione dei servizi di accredito del denaro ai suddetti conti di gioco, consegna delle ricevute attestanti la vendita della scommessa, purché emesse attraverso apparecchiature collegate in rete con il centro telematico del concessionario stesso, pagamento delle eventuali vincite».

66.0.1

SALERNO

Respinto

Dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 2005, n.133, all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: "da svolgersi in sale diverse non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari" sono soppresse».

66.0.9

FERRARA, GENTILE

Respinto

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Per garantire l'effettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre 100 agenzie sul territorio nazionale. A tal fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti

controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona ai sensi dell'art. 2359 del codice civile».

66.0.10

CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Ai concessionari di gioco lecito è data facoltà di definire tramite concordato per adesione tutte le possibili pregresse inadempienze che potrebbero dar luogo all'applicazione di penali, tramite formale adesione al concordato entro il 31 gennaio 2006 e versamento forfettario entro il 31 marzo 2006 dell'importo *una tantum* di euro 200.000.

2. L'adesione al superiore concordato comporta l'estinzione globale di tutte le penali, di qualsiasi natura, ivi comprese in ipotesi quelle già concretamente applicate, purché ancora non riscosse, dall'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, scaturenti dalla scadenza dei termini indicati dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni e dalle previsioni tutte della convenzione di concessione e dei capitolati tecnici allegati alla convenzione.

3. L'adesione al concordato ed il versamento dell'importo *una tantum* nei termini sopra indicati, comporterà di conseguenza la definitiva estinzione di ogni procedimento, se avviato, per l'applicazione di eventuali penali, e/o la cessazione della materia del contendere per tutti i giudizi o contestazioni eventualmente insorti tra AAMS ed i concessionari per l'applicazione delle penali contrattuali».

66.0.13

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 66-bis.

1. È consentita la deducibilità ai fini dell'imposta personale sul reddito delle spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto di beni per l'arredo dell'abitazione principale effettuati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2006.

2. La deduzione di cui al precedente comma 1 è ammessa nel limite complessivo di euro 15.000 elevati a euro 30.000 per le famiglie monored-dito. Tali limiti sono rispettivamente fissati in euro 20.000 e euro 40.000 per le famiglie costituite nel 2006».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 250.000.

66.0.14

CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 66-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole "personale assunto con contratti di formazione lavoro" sono aggiunte le parole ", nonché gli utili spettanti agli associati in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro"».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare la seguente variazione:

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

66.0.18

ROLLANDIN, THALER HAUSSEHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, COSSIGA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU, MICHELINI

Respinto

Dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente:

«Art. 66-bis.

All'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili, dei nidi nei luoghi di lavoro e di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6,20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007"».

All'onere derivante dall'approvazione del presente emendamento, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, sino al 18 per cento, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
- 4) articolo 5, decreto-legge n. 512/83 convertito dalla legge n. 649/83;
- 5) articolo 2, decreto legislativo n. 239/96;
- 6) articolo 1, decreto legislativo n. 546/81 convertito dalla legge n. 692/81;
- 7) articolo 13, decreto legislativo n. 461/97;
- 8) articolo 9, legge n. 77/83;
- 9) articolo 14, decreto legislativo n. 84/92;
- 10) articolo 11-bis, decreto legislativo n. 512/83 convertito con legge n. 649/83;
- 11) articolo 7, decreto legislativo n. 461/97;
- 12) articolo 5 decreto legislativo n. 461/97.

66.0.41

CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Nella tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, la voce: "Macerata: tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo" è sostituita dalla seguente: "Ascoli Piceno: tribunali di Ascoli Piceno, Macerata, Camerino, Fermo.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è determinato l'organico del personale di magistratura e del personale amministrativo dell'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della giustizia. Con il medesimo decreto il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento del predetto ufficio giudiziario.

3. Alla copertura dell'organico del personale di magistratura e del personale amministrativo dell'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno si provvede mediante assegnazione del personale in servizio presso l'ufficio di sorveglianza "Macerata alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. Il personale di magistratura e il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio di sorveglianza di Macerata alla predetta data di entrata in vigore, che non abbia fatto richiesta di assegnazione all'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno, è assegnato, anche in soprannumero, agli altri uffici giudiziari di Macerata.

4. I procedimenti pendenti davanti all'ufficio di sorveglianza di Macerata alla data di inizio del funzionamento dell'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno sono devoluti a quest'ultimo ufficio.

5. Gli oneri connessi al primo impianto e funzionamento dell'ufficio di sorveglianza di Ascoli Piceno di cui ai commi 2 e 3 si provvede nel limite massimo di spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente alla Tab. A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 200;

2007: - 200;

2008: - 200.

66.0.100

GRILLOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali, nelle aeree del mezzogiorno d'Italia, è destinata per il triennio 2006/2008, nell'ambito del fondo nazionale per l'occupazione una quota annuale di Euro 50 milioni per l'istituzione di un "fondo speciale" al fine di consentire, la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'ex art. 23 legge finanziaria n. 67 del 1988, in atto utilizzati in attività socialmente utili ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000 o in servizio con contratti a termine a seguito di provvedimenti legislativi nazionali o regionali.

2. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché in relazione agli oneri a carico delle Regioni e Autonomie locali che concorrono nella misura pari al 70% della spesa annua lorda complessiva da sostenere».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza le voci di parte corrente di cui alla Tabella C.

66.0.97

GRILLOTTI, CARUSO Antonino

Respinto

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704)

1. All'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'indennità fissa mensile lorda spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, a ciascuno dei componenti dei Tribunali delle acque pubbliche è determinata, dallo gennaio 2006, in euro 1.000 per i magistrati del tribunale superiore, escluso il presidente, in euro 700 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali ed in euro 500 per i consiglieri effettivi dei Tribunali medesimi";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"L'indennità di cui al primo comma è adeguata di diritto ogni triennio, secondo quanto previsto negli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27";

c) al terzo comma, dopo le parole: "è corrisposta" sono inserite le seguenti: "ai magistrati del Tribunale superiore, nonché».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente la Tabella A, sino a concorrenza degli importi necessari.

66.0.99

CARUSO Antonino, GRILLOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

"1-bis. Per l'anno 2006, le vacanze organiche dei ruoli di sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviata del corso di formazione anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente la Tabella A, sino a concorrenza dell'importo necessario.
